

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 53

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D37/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. Introduzione.

Il presente schema di decreto legislativo è volto a recepire la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con la quale sono state riviste e rifuse in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali:

- la Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), alla quale sono state apportate significative modifiche in merito al campo di applicazione, alla valenza dei documenti di riferimento, ai requisiti di controllo ed agli obblighi di trasparenza;
- la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, per la quale gli interventi più incisivi hanno riguardato la definizione di valori limite più severi da applicare (VLE) ed i regimi derogatori;
- la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti e la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili, alle quali sono state apportate modifiche volte principalmente ad un coordinamento con le altre disposizioni in materia di emissioni industriali;
- le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio, per le quali gli interventi sono stati sostanzialmente indirizzati ad un aggiornamento delle previgenti disposizioni.

La nuova direttiva, che si pone l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento, per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo, si basa sui seguenti principi ispiratori:

- coordinare e semplificare le disposizioni in materia di impianti IPPC, di grandi impianti di combustione, di inceneritori, di utilizzo di COV e di industria del biossido di titanio, anche uniformando terminologie e definizioni;
- perseguire, attraverso l'applicazione delle tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale, la riduzione a livello comunitario (a parità di produzione ovvero senza introdurre costi insostenibili) dell'inquinamento prodotto da ogni comparto industriale, valutato in un'ottica integrata;
- promuovere, a tal fine, l'impiego di soluzioni innovative o delle soluzioni poste a riferimento in documenti comunitari, ferma restando la necessità di garantire sufficienti margini di flessibilità per poter gestire situazioni particolari;
- coinvolgere nel processo valutativo sia il richiedente, sia il pubblico, sia tutte le amministrazioni ambientali interessate;
- aggiornare periodicamente i titoli autorizzativi;
- assicurare un efficace e trasparente regime di controlli;
- garantire la più ampia circolazione di informazioni, sia per metterle a patrimonio comune, sia per consentire il monitoraggio (dalla scala di singolo impianto alla scala comunitaria) dello stato di attuazione;
- dare applicazione al principio "chi inquina paga";
- prevedere un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo.

La direttiva, pertanto, non costituisce un mero coordinamento di norme già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche e, in particolare:

- amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);



- introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica telematiche;
- modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della Legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) sulla base, oltre che dei predetti principi ispiratori della direttiva, anche dei seguenti specifici criteri di delega definiti all'articolo 3 della stessa legge:

- riordino delle competenze autorizzative e di controllo;
- coinvolgimento delle associazioni di categoria nella definizione di requisiti autorizzativi generali;
- semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi;
- destinazione dei proventi delle sanzioni al potenziamento dei controlli ambientali;
- razionalizzazione del quadro sanzionatorio.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in questione si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Nel merito del provvedimento e con riferimento allo specifico criterio di delega relativo alla razionalizzazione del vigente sistema sanzionatorio, si precisa che le sanzioni attinenti le autorizzazioni non sono state nella sostanza modificate, ma solo riordinate con particolare riferimento alle sanzioni connesse al mancato rispetto delle autorizzazioni integrate. A tale riguardo si è, infatti, tenuto conto sia dell'esperienza sino ad oggi maturata (che ha mostrato come in molti casi le violazioni all'AIA hanno riguardato prescrizioni del tutto marginali e non direttamente suscettibili di creare problemi, che non si è ritenuto, pertanto, efficace ed equo sanzionare al pari di violazioni più gravi), sia da considerazioni inerenti la nuova valenza dei documenti di riferimento comunitari che, rendendo generalmente cogenti limiti prestazionali definiti in sede comunitaria, richiedono per coerenza l'applicazione di criteri di conformità simili a quelli applicati negli altri paesi dell'Unione europea.

Fanno eccezione a tale impostazione le disposizioni dell'articolo 30 volte ad introdurre nel riordinamento interno, sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione 6 agosto 2013, n. 96, le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal

regolamento (CE) n.166 del 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE), le cui modalità applicative sono state definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.

L'articolo 28, relativo alla modifica degli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, individua, per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più rigorosi di quelli indicati nelle pertinenti tabelle della direttiva 2010/75/UE.

Nel dettaglio, sono stati individuati valori limite di emissione più rigorosi di quelli comunitari con riferimento alle emissioni di ossidi di zolfo, di ossidi di azoto e di polveri relativamente ad alcune categorie di grandi impianti di combustione.

La scelta ha un valido fondamento giuridico e tecnico.

La direttiva 2010/75/UE, infatti, ha come base giuridica gli articoli 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consentono agli Stati membri di mantenere e/o adottare misure di protezione più rigorose, come peraltro confermato dal considerando nr. 10 di tale direttiva.

Dal punto di vista tecnico e strategico, inoltre, i valori limite previsti dallo schema di decreto, pur essendo più severi di quelli comunitari, risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con le emissioni che già oggi sono prodotte da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli comunitari non pregiudica, in alcun modo, l'esercizio degli impianti esistenti e nuovi.

Per quanto attiene agli impianti esistenti, tali valori più severi saranno infatti limitati alle sedi che utilizzano biomasse (un numero piuttosto ridotto in Italia, considerato anche che è generalmente utilizzata una miscela di biomasse ed altri combustibili), i quali, come detto, già oggi rispettano, nel proprio esercizio, limiti inferiori a quelli comunitari (per esempio, lo schema di decreto propone un limite per le polveri pari a 18 mg/Nm³ a fronte di un limite comunitario pari a 30 mg/Nm³, mentre l'impianto esistente che utilizza solo biomasse e che produce maggiori emissioni di polveri emette circa 5,5 mg/Nm³).

Per quanto attiene poi agli impianti nuovi, i limiti più severi si dovranno applicare anche alle sedi che utilizzano combustibili diversi dalle biomasse. In tali casi, tuttavia, è certo che, già oggi, le migliori tecnologie disponibili permettono prestazioni molto più avanzate di quelle connesse al mero rispetto dei limiti comunitari.

La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli comunitari si inserisce, più in generale, nel processo da tempo intrapreso dall'Italia di raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal diritto comunitario (valori che, in alcuni casi, come quelli delle polveri PM10, dovevano essere rispettati già nel 2005). Pertanto, rappresenta una importante misura nell'ambito della strategia nazionale volta al superamento del contenziioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale.

Tale riduzione dei limiti di emissione assicurerà, infatti, minori emissioni di PM10 e dei relativi precursori (come gli ossidi di azoto e di zolfo) dagli impianti nuovi e, quantomeno, il mantenimento dei livelli emissivi degli impianti esistenti.

II. I singoli articoli e gli allegati.

Lo schema di decreto si compone di due Capi.

Il **Capo I** comprende il complesso delle modifiche introdotte al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine di recepire la direttiva 2010/75/UE.

Nel Capo II sono previste:

- disposizioni transitorie per recepire al disposto di cui all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE (commi 1, 2 e 3) e (comma 4) per precisare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del decreto in esame (art.29);
- disposizioni volte a coordinare con le nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, norme diverse dal decreto legislativo n. 152 del 2006, comunque collegate alla disciplina relativa all'autorizzazione integrata ambientale (artt. 30, 31 e 32);
- disposizioni finanziarie (art.33);
- disposizioni abrogative (art. 34).

Si illustrano di seguito i singoli articoli del provvedimento.

L'articolo 1 riordina e coordina le definizioni di cui all'articolo 5 della Parte II del decreto legislativo n.152 del 2006, (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale strategica IPPC) e, in particolare:

la lettera a) modifica:

- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-quater*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per renderla coerente con la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75/UE. Infatti, come riconosciuto nella direttiva comunitaria, è opportuno distinguere sotto il profilo terminologico gli impianti soggetti al titolo III-bis da quelli soggetti al titolo V, utilizzando per i primi la definizione di "installazione.";
- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-quinquies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il riferimento introdotto all'articolo 82, paragrafo 1, della Direttiva 2010/75/UE riguardo alle date alle quali le installazioni sono da considerarsi esistenti;
- la definizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-sexies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguente alle modifiche introdotte alle precedenti definizioni;

la lettera b) recepisce l'articolo 3, paragrafo 9, della Direttiva 2010/75/UE che peraltro non può essere semplicemente riproposto, poiché nella norma italiana la definizione (trovandosi un "testo unico") si applica anche ad ambiti non oggetto della direttiva IED (quali la VIA). L'intervento proposto è volto a chiarire che la definizione si applica a progetti, opere, impianti ed installazioni e che, per queste ultime, vale il particolare regime di dover considerare senz'altro sostanziali modifiche pari alle soglie dell'allegato;

la lettera c) introduce le definizioni introdotte all'articolo 3, paragrafi 11, 12, 13 e 14 della Direttiva 2010/75/UE;

la lettera d) inserisce una clausola di salvaguardia per garantire, tra l'altro, che tutti i soggetti che autorizzano l'esercizio di installazioni IPPC adempiano agli obblighi di comunicazione recati dagli articoli 29-*duodecies* (comunicazioni), 29-*terdecies* (scambio di informazioni) e 32-*bis* (effetti transfrontalieri), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consentendo conseguentemente all'Italia di adempiere gli obblighi recati dagli articoli 13, 26 e 72 della Direttiva 2010/75/UE;

la lettera e) introduce le definizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Direttiva 2010/75/UE. Riguardo la definizione di "relazione di riferimento" si è, inoltre, fatto riferimento all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva. Riguardo le definizioni di "acque sotterranee" e "pollame" si rimanda ai riferimenti normativi nazionali che recepiscono le direttive comunitarie citate nelle definizioni della direttiva 210/75/UE. Riguardo la definizione di "suolo" si è chiarito che nella Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, essa è più ampia (rettificando anche l'incongruenza logica, probabilmente discendente da una affrettata traduzione di diversi termini inglesi, quali *soil*, *land* e *ground*, con il solo termine italiano *suolo*, della precedente



definizione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recitava "suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali"). Riguardo la definizione di combustibile si è meglio specificata la definizione della direttiva per evitare pleonasmii. Va, infine, sottolineato che la definizione "sostanze pericolose", della direttiva 2010/75/UE, "le sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele" non è tecnicamente corretta (né corrisponde al testo inglese della direttiva), poiché a rigore il regolamento (CE) n. 1272 del 2008 non definisce tale lemma, ma piuttosto disciplina come associare un livello di pericolo alle diverse sostanze. Si è, pertanto, reinterpretato il testo di direttiva garantendone l'intenzione: allineare la definizione al regolamento REACH. E' risultato, inoltre, necessario, per garantire coerenza al testo unico, specificare che la definizione da adottare ai fini della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rimane quella precedente e, pertanto, non fa riferimento al regolamento REACH;

la lettera f) introduce un rinvio alle definizioni di "impianto di incenerimento dei rifiuti" e "impianto di coincenerimento dei rifiuti" previste all'articolo 237-ter, comma 1, lett. b) e c), come introdotto dall'art. 15 del presente provvedimento.

L'articolo 2 riordina e coordina l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Oggetto della disciplina della Parte II) e, in particolare:

la lettera a) chiarisce che l'oggetto dell'autorizzazione integrata sono le installazioni e non i progetti;

la lettera b) sostituisce la precedente formulazione del comma 14, di fatto illogica (richiedeva le procedure ex art. 208 a tutti gli impianti AIA) e, pertanto, nella pratica disapplicata. Nella formulazione proposta si sostituisce, in ogni caso e a tutti gli effetti, l'autorizzazione alla realizzazione e al primo esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti IPPC con l'autorizzazione integrata ambientale. Si rettifica, inoltre, l'evidente refuso contenuto al comma 15 inerente un riferimento al comma 12, piuttosto che al comma 13;

la lettera c) introduce le modifiche previste all'articolo 11 lettere d) ed e), della Direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 3 riordina l'articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Competenze) e, in particolare:

la lettera a) chiarisce le competenze statali in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare, si elimina l'obbligo di "sentire" i Ministri della salute, dello sviluppo economico, dell'interno, del lavoro e politiche sociali e delle politiche agricole e forestali. Tale obbligo, difatti, ha finora costituito un inutile aggravio del procedimento, atteso che l'autorizzazione è un atto prettamente amministrativo i cui contenuti sono definiti a valle di una conferenza di servizi cui già partecipano i ministeri interessati;

la lettera b) adegua il testo alla nuova definizione di installazione.

L'articolo 4 rettifica un riferimento incompleto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme di organizzazione);

L'articolo 5 riordina l'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) e, in particolare:

la lettera a) rettifica un riferimento incompleto;

la lettera b) chiarisce che le condizioni di esercizio definite nel provvedimento di VIA sono a tutti gli effetti prescrizioni di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e, conseguentemente, devono essere attuate, monitorate, sanzionate, rinnovate e riesaminate in conformità alla disciplina



applicabile alle AIA. Il chiarimento appare necessario per evitare possibili fraintendimenti, ad esempio riguardo alla competenza dei relativi controlli.

L'articolo 6 chiarisce, in conformità ad una prassi ormai consolidata, i contenuti dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Verifica di assoggettabilità). Pare, in proposito, opportuno che anche nella norma si ribadisca che si tratta di casi in cui gli "effetti negativi e significativi" sono temuti e non certi.

L'articolo 7 riordina e coordina il Titolo III -bis, della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Autorizzazione integrata ambientale) e, in particolare:

il comma 1, lettera a) introduce adeguamenti resi necessari dall'articolo 6, dall'articolo 14, paragrafi 3 e 5, e dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. In particolare, la prevista emanazione di "Conclusioni sulle BAT" in lingua italiana da parte della Commissione europea rende ormai obsoleta la predisposizione di linee guida nazionali sul tema. Si è inoltre eliminato il riferimento all'allegato VIII, in considerazione del fatto che il campo di applicazione è stato già definito all'articolo 6, comma 13. Sono stati inoltre adeguati e specificati contenuti e valenza dei provvedimenti di emanazione di requisiti generali;

il comma 1, lettera b) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Si noti che il ritardo nell'aggiornare i requisiti generali comporta, per evitare violazione della direttiva, la sospensione della loro valenza di strumenti di semplificazione procedimentale. Da, inoltre, attuazione a quanto previsto dalla legge delega in materia di consultazione delle associazioni di categoria;

il comma 2 introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Per la formulazione della lettera m), si è inoltre tenuto conto dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva;

il comma 3, lettera a) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 24 della direttiva 2010/75/UE;

il comma 3, lettera b) prevede espressamente la competenza dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a proporre il piano di monitoraggio e di controllo. Si ritiene che ciò potrà sancire definitivamente la competenza e la responsabilità di ISPRA in merito a contenuti, interpretazione e efficacia dei controlli sulle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzativo;

il comma 3, lettera c) adegua le norme previgenti alle disposizioni dell'articolo 24, commi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE. Inoltre, rende più chiara la valenza sostitutiva dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle autorizzazioni di settore, elencate in allegato, e la necessità di indicare i crono programmi degli eventuali interventi di adeguamento;

il comma 4 considerato che le pesanti procedure previste in passato per l'emanazione di indirizzi operativi rivolti alle autorità competenti, hanno scoraggiato la loro definizione determinando, di fatto, una disuniforme applicazione della disciplina IPPC, ridefinisce completamente la disciplina semplificandola e tenendo conto che è illogico che tali indirizzi debbano essere concertati con amministrazioni che non sono competenti a condurre i procedimenti.

In particolare, prevede l'adozione di strumenti analoghi a quelli che si sono mostrati efficaci nella attuazione del decreto legislativo 155/2010, limitando la partecipazione al processo ai soli soggetti chiamati ad attuare la direttiva.

il comma 5, lettera a) rettifica un evidente refuso;

il comma 5, lettera b) abroga una disposizione apparentemente ridondante (poiché ripropone quanto già stabilito all'articolo 10) e non pertinente all'oggetto dell'articolo. Peraltro, ove lasciata nell'articolo 29-sexies, potrebbe introdurre dubbi interpretativi in merito ai contenuti essenziali di un provvedimento di VIA avente valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, potrebbe essere intesa come una deroga per i provvedimenti di VIA a rispettare i requisiti essenziali previsti per un'AIA, lettura in evidente contrasto con la direttiva comunitaria;

il comma 5, lettera c) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE;



il comma 5, lettera d) introduce le disposizioni previste all'articolo 14, paragrafo 4, e dall'articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 5, lettera e) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 14, paragrafo 5 e paragrafo 1, lettere c) ed f), nonché all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Introduce, infine, espressamente la possibilità per l'autorità competente di individuare automaticamente alcune situazioni diverse dal normale esercizio diverse da casi di incidente o imprevisti;

il comma 5, lettera f) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, all'articolo 14, paragrafo 7, e all'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Si coglie l'occasione per chiarire la casistica delle modifiche all'impianto disposte dall'autorizzazione e conseguentemente non soggette ad ulteriore istruttoria. Si rimanda a decreti attuativi per dettagliare le specifiche tecniche della relazione di riferimento e l'importo delle relative fidejussioni;

il comma 6 nel riproporre le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva provvede a meglio specificare le procedure attuative già implicite nella vigente versione dell'articolo 29-septies;

il comma 7, lettera a) chiarisce le conseguenze della mancata presentazione della istanza di rinnovo periodico;

il comma 7, lettera b) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 21, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2010/75/UE. In considerazione dei nuovi obblighi di riesame, si razionalizzano i tempi previsti per il rinnovo periodico;

il comma 8 sostituisce il precedente comma, che ora risulterebbe in contrasto con la direttiva, fissando nella norma la prassi già adottata per gestire interventi sugli impianti che non si configurano modifiche;

il comma 9, lettera a) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 9, lettera b) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 9, lettera c) chiarisce come applicare le misure già previste all'articolo 29-decies, comma 9, meglio articolandole, anche in considerazione degli obblighi recati dall'articoli 8 della direttiva;

il comma 9, lettera d) introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 23, paragrafi 2, 3 4 e 5, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 10 recepisce le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE. Le previgenti disposizioni dell'articolo 29-undecies sono state superate dall'emanazione del regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE (PRTR) e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.

il comma 11 adegua le previgenti disposizioni per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE;

il comma 12 da attuazione all'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 13, introduce disposizioni volte a rendere le sanzioni previste per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionali e più coordinate con le sanzioni previste da discipline specifiche. In particolare, si è ritenuto indispensabile allineare con le sanzioni (ove più severe) previste dalle discipline specifiche le sanzioni previste in caso di esercizio non autorizzato e assimilare, alle già sanzionate violazioni degli obblighi di comunicazione, le violazioni dei nuovi obblighi di comunicazione recati all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva; si è inoltre ritenuto opportuno assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche sostanziali non autorizzate a un esercizio in assenza di autorizzazione; depenalizzare le violazioni di prescrizioni che non sono suscettibili di provocare effetti sull'ambiente e, nel contempo, inasprire (allineandole con quelle previste dalle discipline specifiche) le sanzioni nel caso in cui le violazioni determinino situazioni di particolare pericolo per l'ambiente; assimilare esplicitamente l'esercizio di modifiche non sostanziali non comunicate a violazione di prescrizione e, infine, allineare alla disciplina vigente per gli impianti



non IPC le casistiche di aggravio o attenuazione delle sanzioni in relazione a violazioni di obblighi di comunicazione .

Da, infine, attuazione allo specifico criterio di delega relativo alla destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

L'articolo 8 modifica i contenuti dell'articolo 30 del decreto legislativo n.152 del 2006. Come confermato anche da una prassi largamente consolidata, infatti, il coinvolgimento nei procedimenti di AIA degli enti territoriali non direttamente competenti si è dimostrato un'inutile aggravio. La compatibilità ambientale dell'impianto è difatti sufficientemente garantita dai precedenti provvedimenti di VIA (o in assenza dalle autorizzazioni "storiche" e dai piani di qualità dell'ambiente) nei confronti delle quali l'AIA è sicuramente migliorativa.

L'articolo 9 ri ordina e coordina l'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, (Oneri istruttori) e, in particolare, modifica la norma (mai applicata) che prevedeva il versamento allo Stato anche delle tariffe relative a procedimenti.

L'articolo 10 modifica i commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Disposizioni transitorie e finali) al fine di razionalizzare e integrare le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, e dell'articolo 35, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche alla luce dei rilievi in merito sollevati in sede comunitaria.

L'articolo 11 chiarisce i rapporti tra la disciplina sanzionatoria contenuta nelle Parti Terza, Quarta e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-quattordices. In particolare, esclude esplicitamente l'applicabilità di sanzioni previste dalle discipline specifiche in relazione a assenza di autorizzazione, violazione di obblighi autorizzativi e violazione di obblighi di comunicazione connessi ad esercizio autorizzato per impianti soggetti ad AIA. Tale intervento appare necessario alla luce dei dubbi interpretativi sorti durante l'applicazione della previgente disciplina.

L'articolo 12 aggiorna riferimenti obsoleti previsti all'articolo 196, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Competenze delle regioni).

L'articolo 13 riordina l'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), chiarendo i rapporti tra autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica per la gestione di rifiuti. La soluzione prospettata prevede procedure AIA anche per primi rilasci, con conseguente estensione della loro valenza anche ad aspetti costruttivi. In ogni caso, visto che ai sensi della precedente disciplina non è escluso che esistano autorizzazioni ex art. 208 con valenza di AIA, va chiarito che rinnovi, riesami e aggiornamenti vanno gestiti d'ora in poi con le procedure AIA.

L'articolo 14 aggiorna un evidente refuso dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale).

L'articolo 15 introduce al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Gestione di particolari categorie di rifiuti) un nuovo Titolo III-bis relativo agli impianti di incenerimento e coincenerimento, con il quale vengono integrate nel testo unico ambientale le disposizioni precedentemente disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti, opportunamente riviste



al fine di recepire le pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE (articolo 1, paragrafo 2; articolo 2, paragrafo 2; articolo 3, punti 3, 4, 5, 7, 9, 26, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 47; articolo 4, paragrafi 1 e 2; le intere disposizioni del Capo IV, vale a dire gli articoli da 42 a 55, l'articolo 72, l'articolo 82, paragrafi 5 e 6, e l'Allegato VI.

L'articolo 16 modifica il Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali) al fine di introdurre nel Testo unico ambientale il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni introdotte nel nuovo Titolo III-bis, precedentemente dettato all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, specificandone i rapporti con la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 29-quattordices.

L'articolo 17 adegua ai criteri stabiliti all'articolo 3 della legge delega (Legge europea 6 agosto 2013, n. 96) in materia di destinazione delle sanzioni amministrative irrogate per violazione della disciplina relativa all'incenerimento e al co-incenerimento.

L'articolo 18 aggiorna le disposizioni dell'articolo 267 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

il comma 1, lettera a) tiene conto dell'inserimento nel Testo unico ambientale delle disposizioni in materia di incenerimento e co-incenerimento di cui al Titolo III-bis;

il comma 1, lettera b) ribadisce che, nel caso di installazioni soggette ad AIA, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'installazione (realizzata) non è richiesta in quanto sostituita.

L'articolo 19 riordina e coordina l'articolo 268 della Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Definizioni), e in particolare:

il comma 1, lettere a), b), e c) specifica, con riferimento alla Parte Quinta, le definizioni di *emissione in atmosfera*; *modifica sostanziale* e di *gestore*, tenuto conto che esse si applicano anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva IED (per i quali appare opportuno confermare le definizioni già presenti nell'ordinamento, sin dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203);

il comma 1, lettere d) ed e) razionalizza le lettere o) e p) dell'articolo 268 del Testo unico (che, più che definizioni, introducevano attribuzione di competenze) in considerazione del fatto che le competenze in materia di impianti offshore sono già attribuite nel Titolo III-bis della Parte Seconda (essendo tali installazioni tutte soggette ad AIA statale) e, pertanto, non necessitano rimandi specifici;

il comma 1, lettera f) specifica, con riferimento alla Parte Quinta, la definizione di *migliori tecniche disponibili*, tenuto conto che essa si applica anche a stabilimenti non soggetti alla direttiva IED (per i quali appare opportuno confermare la definizione già presente nell'ordinamento, per quanto essa sia sostanzialmente identica a quella della direttiva);

il comma 1, lettera g) recepisce la definizione di cui all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettera h) adegua la definizione di grande impianto di combustione alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettera i) adegua la definizione di riutilizzo di solventi organici all'articolo 57, punto 11), della direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 20 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti) e, in particolare:



il comma 1 elimina un periodo che, oltre ad essere ambiguo, era in contrasto con i principi IPPC di cui all'articolo 14, comma 2, della direttiva 2010/75/UE che prevedono che i valori limite di emissione (VLE) delle AIA possano essere sostituiti da parametri o misure tecniche equivalenti;

il comma 2 ribadisce che, anche ai fini del rispetto dell'articolo 29 e dell'articolo 30, paragrafi 1 e 4, della direttiva, le norme sul convogliamento si applicano anche ai grandi impianti di combustione. Non si è ritenuto necessario recepire le modifiche introdotte alla materia dal citato articolo 29 (limite di 15 MW degli impianti che concorrono alla somma).

L'articolo 21 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 271 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività) e, in particolare:

il comma 1, lettera a) reca un adeguamento della terminologia;

il comma 1, lettere b) e c) è volto ad escludere l'estensione per legge agli impianti oggetto di autorizzazione integrata ambientale delle disposizioni generali in materia di metodi di controllo delle emissioni in atmosfera, atteso che nell'AIA un approfondito piano di monitoraggio e controllo, tarato sulla specificità dell'impianto e pertanto potenzialmente più efficace di norme generali, è parte integrante del provvedimento.

L'articolo 22 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 273 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Grandi impianti di combustione) e, in particolare:

il comma 1, lettera a) reca gli adeguamenti necessari per recepire l'articolo 30, paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, l'articolo 35 e l'articolo 82, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE. Si rileva che la possibilità di utilizzare il piano nazionale transitorio non è più attuale, visto che la direttiva ne richiedeva la definizione entro il 2012 e, pertanto, le relative disposizioni non sono state recepite;

il comma 1, lettera b) reca gli adeguamenti necessari per recepire, in maniera più restrittiva per i motivi precedentemente illustrati, l'articolo 30, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettere c) e d) adegua la normativa vigente all'articolo 28, paragrafo 1, lettera i) e j), della direttiva 2010/75/UE;

il comma 1, lettera e) recepisce le disposizioni dell'articolo 36 della direttiva eliminando, dal testo vigente, il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 (che non viene rilasciata in caso di grandi impianti di combustione).

L'articolo 23 adegua l'articolo 274 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione) al dettato dell'articolo 35, paragrafo 2, e dell'articolo 72, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2010/75/UE. Con l'occasione sono state, inoltre, chiarite e semplificate alcune delle precedenti disposizioni alla luce dell'esperienza maturata a seguito della loro attuazione.

L'articolo 24 adegua alle pertinenti disposizioni della direttiva 2010/75/UE l'articolo 275 del decreto legislativo n.152 del 2006 (Emissione dei COV) e, in particolare:

il comma 1, lettere a) e d) le coordina con la disciplina dell'AIA e con la definizione di "installazione esistente" dell'articolo 57 della direttiva;

il comma 1, lettera b) introduce una precisazione che appare utile per garantire la coerenza con il Titolo III-bis della Parte II;

il comma 1, lettera c) reca l'adeguamento all'articolo 59, paragrafo 7, della direttiva 2010/75/UE, anche alla luce della necessità di garantire coerenza con le definizioni dell'articolo 5 e con le disposizioni del Titolo III-bis della Parte II;

il comma lettera e) recepisce le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;



il comma lettera f) recepisce le disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2010/75/UE;

il comma lettera g) è volto a rendere coerente la terminologia;

il comma lettera h) reca un aggiornamento dei riferimenti normativi;

il comma lettera i) definisce le modalità di adeguamento agli atti comunitari di attuazione dell'articolo 72, comma 2, della direttiva, per quanto attiene alla comunicazione dei dati inerenti gli stabilimenti con emissioni di COV (per esempio, i dati di cui all'articolo 59, commi 1 e 4).

L'articolo 25 modifica la Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo la Parte Quinta-bis al fine di recepire gli articoli 67, paragrafo 1, 68, 69, 70 e 72 della direttiva 2010/75/UE che recano la disciplina relativa all'industria del biossido di titanio.

L'articolo 26 adegua gli allegati alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e, in particolare:

il comma 1 adegua l'Allegato VIII all'Allegato I alla direttiva 2010/75/UE;

il comma 2 adegua l'Allegato IX anche al fine di chiarire che il rapporto tra AIA e autorizzazione agli scarichi rilasciate dal Magistrato alle Acque di Venezia, considerato che la relativa normativa speciale non è stata mai espressamente adeguata alle norme statali e comunitarie;

i commi 3 e 4 adeguano l'Allegato X all'Allegato II alla direttiva 2010/75/UE;

il comma 5 adegua l'allegato XI all'Allegato III, alla direttiva 2010/75/UE, anche alla luce dell'articolo 13 della medesima direttiva e dell'articolo 29-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il comma 6 al fine di dare attuazione all'articolo 29-sexies, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduce l'Allegato XII-bis (Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 10).

L'articolo 27 adegua gli allegati alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) e, in particolare:

il comma 1 adegua la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta;

il comma 2 rettifica di un riferimento normativo;

il comma 3 chiarisce un riferimento implicito contenuto nel punto 7;

il comma 4 rettifica un riferimento non chiaro;

il comma 5 recepisce l'Allegato VI della direttiva 2010/75/UE, ed introduce gli allegati I-II e II al titolo III-bis della Parte Quarta, anche alla luce delle precedenti disposizioni recate dagli allegati al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 .

L'articolo 28 adegua gli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:

il comma 1 adegua l'Allegato II alla definizione di cui all'articolo 3, punto 27, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 2 adegua l'allegato II, parte I all' Allegato V, parte 1, punto 1, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 3 coordina il punto 2.1 dell'Allegato II, parte I, con le modifiche dell'articolo 273;

il comma 4 recepisce l'articolo 40 e l'Allegato V, parte 7, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 5 adegua l'Allegato II, parte I, punto 4 all'Allegato V, parte 3, punto 1, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 6 recepisce l'Allegato V, parte 3, punti 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 7 recepisce l'Allegato V, parte 1, punti 2-8, e parte 2, punti 2-8, della direttiva 2010/75/UE. Sono previsti per i nuovi impianti valori limite più severi di quelli europei,



(verificato che essi sono o già fissati nelle autorizzazioni oggi vigenti o, comunque, conseguibili con le attuali tecnologie) per motivazioni legate alla tutela della qualità dell'aria;

il comma 8 modifica un termine non corretto;

il comma 9 introduce una precisazione necessaria per distinguere tra i valori limite di CO individuati dalla direttiva per taluni grandi impianti di combustione e quelli individuati a livello nazionale nei casi di grandi impianti di combustione per i quali la direttiva non prevede limiti di CO;

il comma 10 recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 8, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 11 recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 9, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 12 recepisce l'Allegato V, parte 3, punto 11, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 13 adegua l'Allegato II, parte II, sezione 8, all'articolo 72, comma 3, della direttiva 2010/75/UE;

il comma 14 sopprime la parte V dell'Allegato II in considerazione del fatto che i massimali di emissione ivi previsti non sono più vigenti;

il comma 15 adegua all'articolo 58, all'articolo 59, comma 5, e all'articolo 82, commi 7, 8 e 9, della direttiva 2010/75/UE l'Allegato III, parte I, paragrafo 2;

il comma 16 adegua all'Allegato VII, parte 8, punto 4 della direttiva 2010/75/UE l'Allegato III, parte I, paragrafo 4;

il comma 17 elimina disposizioni obsolete;

il comma 18 introduce l'Allegato X-bis alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di recepire l'Allegato VIII della direttiva 2010/75/UE relativo alle attività che producono biossido di titanio.

L'articolo 29 del Capo II prevede alcune disposizioni transitorie. In particolare, ai commi 1, 2 e 3 introduce gli adeguamenti previsti all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Tali disposizioni disciplinano il transitorio garantendo che non potranno intervenire violazioni della direttiva.

Al comma 4 stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non si applicano ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data della sua entrata in vigore.

Al comma 5 si disciplina il transitorio per i grandi impianti di combustione nuovi, ma già autorizzati.

L'articolo 30 introduce alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157, con il quale è stata data attuazione al regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE, al fine chiarire, ai commi 1 e 2, chi è autorità tenuta ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di valutazione previsti dallo stesso decreto sia dei tempi entro i quali ottemperare a detti obblighi nel caso di impianti non soggetti ad AIA. Ai commi 3 e 4, sulla base della delega generale di cui all'articolo 2 della Legge di delegazione 6 agosto 2013, n. 96, introduce le sanzioni per la violazione dei richiamati obblighi di comunicazione.

L'articolo 31 adegua alle norme vigenti le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che individuano le competenze in materia di autorizzazione unica per gli impianti di combustione con potenza superiore ai 30 MW.

L'articolo 32 aggiorna un riferimento normativo obsoleto, diventato in alcuni casi incompatibile con la disciplina comunitaria (che dal 2000 richiede che l'esercizio di determinati impianti sia autorizzato con un'autorizzazione integrata ambientale e non da varie autorizzazioni di settore)



presente nel decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206.

L'articolo 33 introduce le disposizioni finanziarie

L'articolo 33 abroga disposizioni superate, sostituite o obsolete e, in particolare:

il comma 1, lettera a) abroga l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si tratta di una disposizione apparentemente ridondante (poiché ripropone quanto già stabilito all'articolo 10) e non pertinente all'oggetto dell'articolo. Peraltro, ove ribadita nell'articolo 29-sexies, potrebbe introdurre dubbi interpretativi in merito ai contenuti essenziali di un provvedimento di VIA avente valore di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, potrebbe essere intesa come una deroga dei provvedimenti di VIA a rispettare i requisiti essenziali previsti per un'AIA, lettura in evidente contrasto con la direttiva comunitaria;

il comma 1, lettera b) abroga l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione è stata riportata nel titolo II, della Parte Ottava;

il comma 1, lettera c) abroga l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni dell'articolo sono state riportate nel titolo I, della Parte Ottava;

il comma 1, lettera d) abroga l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. La disposizione, che dava adito a una lettura contraddittoria, è stata chiarita e unificata nel comma precedente;

il comma 1, lettera e) abroga l'articolo 273, comma 15, lettere l) e m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si elimina una disposizione obsoleta (fa riferimento ad una norma abrogata);

il comma 1, lettera f) abroga l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto prevede una disciplina speciale non più ammessa dalla direttiva 2010/5/UE

il comma 1, lettera g) abroga l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto si tratta di disposizione transitorie che hanno già prodotto i loro effetti.

il comma 1, lettera h) abroga il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n.243. Le disposizioni dell'articolo sono state riportate nel titolo I, della Parte ottava;

il comma 1, lettera i) abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100. Le disposizioni sono state riportate nel titolo I, della Parte Ottava;

il comma 2, abroga il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, a decorrere dal 1 gennaio 2016. Le disposizioni sono state riportate nel Titolo III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152, come introdotta dall'articolo 15 del decreto in esame.



Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE relative a IPPC, grandi impianti di combustione , COV e installazioni biossido di titanio (Capi I, II, III, V e VI)

Direttiva 2010/75/UE	Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152	Testo proposto
Articolo 1 - oggetto	art. 4, comma 4, lett. c)	
Articolo 2 – ambito di applicazione Paragrafo 1	art.6, comma 13	
Articolo 3 – punto 1	articolo 5, comma 1, lettera i-bis	
Articolo 3 – punto 2	articolo 5, comma 1, lettera i-ter	
Articolo 3 – punto 4	articolo 5, comma 1, lettera i-septies	
Articolo 3 – punto 5	articolo 5, comma 1, lettera i-opties	
Articolo 3 – punto 6	articolo 5, comma 1, lettera i-nonies	
Articolo 3 – punto 7	articolo 5, comma 1, lettera o-bis	
Articolo 3 – punto 8		articolo 29-bis, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. b)
Articolo 3 – punto 9	articolo 5, comma 1, lettera l-bis	
Articolo 3 – punto 10	articolo 5, comma 1, lettera l-ter	
Articolo 3 – punto 11, 12, 13 e 14		articolo 5, comma 1-ter bis, 1-ter ter, 1-ter-quater e 1-ter quinquies, come introdotto da art. 1, comma 1, lett.c)
Articolo 3 – punto 15	articolo 5, comma 1, lettera r-bis	
Articolo 3 – punto 16 e 17	articolo 5, comma 1, lettere u e v	
Articolo 3 – punto 18		articolo 5, comma 1, lettera v-octies, come introdotto art. 1, comma 1, lett.e)
Articolo 3 – punto 19, 20, 21, 22, 23 e 24		articolo 5, comma 1, lettera v-bis, v-ter, v-quater, v-quinquies, v-sexies e v-septies, come introdotto art. 1, comma 1, lett. e)
Articolo 3 – punto 25	articolo 268, comma 1, lettera ff,	
Articolo 3 – punto 27		art. 268, comma 1, lettera aa), come introdotto art.19, comma 1, lett. g)



Articolo 3 – punto 28	Allegato II alla parte quinta, Parte II, paragrafo 1, lettera b)	
Articolo 3 – punto 30	Allegato II alla parte quinta, Parte II, paragrafo 3.3 (paragrafo per altro motivo adeguato alla direttiva)	
Articolo 3 – punto 32	Allegato I alla parte quinta, parte II, paragrafo 1.4	
Articolo 3 – punto 33	Allegato II alla parte quinta, parte I, paragrafo 1, lettera d)	
Articolo 3 – punto 34, 35 e 36	Definizioni tautologiche che non richiedono recepimento	
Articolo 3 – punto 37	Articolo 183, comma 1, lettera a)	
Articolo 3 – punto 38	Articolo 183, comma 4	
Articolo 3 – punto 39	Articolo 183, comma 2	
Articolo 3 – punto 44, 45 e 46	Articolo 268, comma 1, lettere ii) , ll) ed mm)	
Articolo 3 – punto 47	Allegato III alla parte quinta, parte I, paragrafo 1.1, lettera e)	
Articolo 4 - paragrafi 2 e 3	Si disciplinano facoltà che l'Italia non intende esercitare e pertanto non richiede recepimento.	
Articolo 5 - paragrafo 1	Non richiede recepimento (affermazione di principio pleonastica)	
Articolo 5 - paragrafo 2	articolo 29-quater, comma 5	
Articolo 5 - paragrafo 3	articolo 10, commi 1 e 2	
Articolo 5 - paragrafo 3	articolo 10, commi 1 e 2	
Articolo 5 - paragrafo 3	articolo 10, commi 1 e 2	
Articolo 6		articolo 29-bis, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. a)
Articolo 7		articolo 29-undecies come introdotto da art. 7, comma 10
Articolo 8 – paragrafo 2	articoli 130; 278 e 208, comma 1	articolo 29-decies, commi 2 e 9, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. a) e c)
Articolo 9 – paragrafo 1	articolo 29-sexies, comma 1	
Articolo 9 – paragrafo 2, 3 e 4	Si disciplinano facoltà che l'Italia non intende esercitare e pertanto non richiede recepimento.	
Articolo 10		articolo 6, comma 13, come introdotto da art. 2, comma 1, lett. a)
Articolo 11		articolo 6, comma 16, come introdotta da art. 2, comma 1, lett. c)
Articolo 12 – paragrafo 1		articolo 29-ter, comma 1, come



		introdotto da art. 7, comma 2
Articolo 12 – paragrafo 2	articolo 29-ter, comma 3	
Articolo 13 – paragrafi da 1 a 6	Si disciplinano attività della Commissione UE. Il contributo Italiano al processo è disciplinato dall'articolo 29-terdecies, comma 3	
Articolo 13 – paragrafo 7		articolo 29-bis, comma 1, come introdotta da art. 7
Articolo 14 – paragrafo 1 – primo periodo		articolo 29-sexies, comma 1, come introdotto da art.7, comma 5, lett a)
Articolo 14 – paragrafo. 1 – lettere a), b) ed e)		articolo 29-sexies, comma 3, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. b)
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettere c), d) ed h)		articolo 29-sexies, comma 6, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 14 – par. 1 – lettera f	articolo 29-sexies, comma 7	
Articolo 14 – par. 1 – lettera g	articolo 29-sexies, comma 4	
Articolo 14 – paragrafo 2	articolo 29-sexies, comma 3	
Articolo 14 – paragrafo 3		articolo 29-bis, comma 1, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. a)
Articolo 14 – paragrafo 4		articolo 29-sexies, comma 4-ter, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. d)
Articolo 14 – paragrafo 5		articolo 29-sexies, comma 5-bis, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 14 – paragrafo 6		articolo 29-sexies, comma 5-ter come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 14 – paragrafo 7		articolo 29-sexies, comma 9-quater, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 15 – paragrafo 1		articolo 29-sexies, comma 4-quater, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. d)
Articolo 15 – paragrafo 2	articolo 29-sexies, comma 4	
Articolo 15 – paragrafo 3		articolo 29-sexies, comma 4-bis e articolo 29-octies, comma 4, lettera e), come introdotti da art. 7, comma 5, lett. d), e comma 7, lett. b)
Articolo 15 – paragrafo 4		articolo 29-sexies, comma 9-bis, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 15 – paragrafo 5		articolo 29-sexies, comma 9-ter, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)



Articolo 16 – paragrafi 1 e 2		articolo 29-sexies, commi 6 e 6-bis, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. e)
Articolo 17, paragrafi 1 e 2		articolo 29-bis, commi 2 e 2-bis, come introdotto da art. 7, comma 1, lett. a) e b)
Articolo 18		articolo 29-septies, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 6
Articolo 19	articolo 29-terdecies, comma 3	
Articolo 20 – paragrafi 1 e 2	articolo 29-nonies, commi 1 e 2	A maggior tutela si è introdotto il comma 3, all'articolo 29-nonies, introdotto dall'art. 7, comma 8
Articolo 20 – paragrafo 3	articolo 5, comma 1, lettera l-bis,	
Articolo 21- paragrafo 1	articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3,	A maggior tutela si è introdotto nel D.Lgs. 152/06, il comma 1-bis, all'articolo 29-octies
Articolo 21- paragrafo 2		articolo 29-octies, comma 5, come introdotto da art. 7,
Articolo 21- paragrafo 3		articolo 29-octies, comma 4, lettera b) e commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, come introdotto da art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 21- paragrafo 4		Articolo 29-octies, comma 4, lettera b), come introdotto da art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 21- paragrafo 5		articolo 29-octies, comma 4, lettere a), c) e d), come introdotto da art. 7, comma 7, lett. b)
Articolo 22- paragrafo 1		articolo 29-sexies, comma 9-sexies e 9-septies, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 22- paragrafo 2		articolo 29-ter, comma 1, lett. m), come introdotto da art. 7, comma 2
Articolo 22- paragrafo 3		articolo 5, comma 1, lettera v-bis), come introdotto da art. 1, comma 1, lett. e)
Articolo 22- paragrafo 3 e 4		articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, come introdotto da art. 7, comma 5, lett. f)
Articolo 23- paragrafo 1	articolo 29-decies, comma 5	
Articolo 23- paragrafo 2 e 3		articolo 29-decies, comma 11-bis, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. d)
Articolo 23- paragrafo 4		articolo 29-decies, comma 11-ter, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. d)



Articolo 23- paragrafo 5	articolo 29-decies, comma 4	
Articolo 23- paragrafo 6		articolo 29-decies, comma 5, come introdotto da art. 7, comma 9, lett. b)
Articolo 24- paragrafo 1	articolo 29-quater, commi 3, 4 e 13 del D.Lgs. 152/06, nonché le norme generali della legge 241/90	
Articolo 24- paragrafo 2		articolo 29-quater, comma 2, come introdotto da art. 7, comma 3, lett. a)
Articolo 24- paragrafo 3	articolo 29-decies, comma 8	
Articolo 24- paragrafo 4	articolo 29-ter, comma 2	
Articolo 25	materia disciplinata dalle norme generali inerenti i procedimenti amministrativi e i relativi ricorsi	
Articolo 26	articolo 32-bis	
Articolo 27	Articolo che non richiede recepimento (disciplina una facoltà che l'Italia valuterà se attivare)	
Articolo 28 – paragrafo 1	articolo 273, comma 15	articolo 273, comma 15, come introdotto da art. 22, comma 1, lett. c) e d)
Articolo 29 – paragrafo 1	articolo 273, comma 9	
Articolo 29 – paragrafo 2	articolo 270, comma 4	
Articolo 29 – paragrafo 3	Non recepita (si è deciso di non specificare in legge tale soglia)	
Articolo 30 – paragrafo 1	articolo 270, commi 1 e 2	
Articolo 30 – paragrafo 2		articolo 273, comma 3, e articolo 268, comma 1, lettera gg), come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 19, comma 1, lett. h)
Articolo 30 – paragrafo 3		articolo 273, comma 2), come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a)
Articolo 30 – paragrafo 4	articolo 273, comma 9	
Articolo 30 – paragrafi 5 e 6	Paragrafi 6.1 e 6.2, dell'allegato II alla Parte Quinta, parte I,	
Articolo 30 – paragrafo 7		articolo 273, comma 11, come introdotto da art. 22, comma 1, lett. b)
Articolo 30 – paragrafo 8		allegato II, parte II, alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, comma 7
Articolo 30 – paragrafo 9	Non richiede recepimento, si tratta di un compito della Commissione UE	
Articolo 31		Allegato II, Parte II alla Parte



		Quinta, sezione I, lett. C), come introdotto da art. 28, comma 7
Articolo 32	Non recepito (opzione non più attivabile)	
Articolo 33		articolo 273, commi 4 e 4-bis, e articolo 274, comma 3, come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 1
Articolo 34	Non recepita (deroga inutile)	
Articolo 35		articolo 273, comma 5, e articolo 274, comma 3, come introdotti da art. 22, comma 1, lett. a) e art. 23, comma 1
Articolo 36	articolo 273, comma 16-bis e 16-ter	
Articolo 37	allegato II alla Parte Quinta, parte I, paragrafo 6	
Articolo 38	allegato II alla Parte Quinta, parte I, punto 4.8	allegato II alla Parte Quinta, parte II, sezione 8, come introdotto da art. 28, comma 10
Articolo 39	allegato II alla parte quinta, parte I, punto 5	
Articolo 40		allegato II alla Parte Quinta, parte I, punto 3, come introdotto da art. 28, comma 4
Articolo 41	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 45 – paragrafo 3	Articolo che non richiede immediato recepimento (disciplina una facoltà che l'Italia valuterà se attivare)	
Articolo 45 – paragrafo 4	articolo 208, comma 12	
Articolo 56	articolo 267, comma 1	
Articolo 57	allegato III alla Parte Quinta, punto 1, parte 1,	
Articolo 58		allegato III alla Parte Quinta, parte I, paragrafo 2, come introdotto da art. 28, comma 15
Articolo 59 – paragrafo 1		articolo 275, comma 1, come introdotto da art. 24, comma 1, lett. a)
Articolo 59 – paragrafi 2 e 3		articolo 275, commi 12 come introdotto da art. 24, comma 1, lett. f)
Articolo 59 – paragrafi 4 e 5		articolo 275, commi 18 e 19 come introdotto da art. 24, comma 1, lett. h) ed i), e allegato III, Parte I, alla Parte Quinta, paragrafo 2, come introdotto da art. 28, comma 15



Articolo 59 – paragrafo 6	Recepimento non necessario	
Articolo 59 – paragrafo 7		articolo 275, comma 5, come introdotto da art. 24, comma 1, lett. c)
Articolo 60	articolo 275, comma 4	
Articolo 61	articolo 275, comma 1	
Articolo 62	allegato III alla Parte Quinta, parte I, punto 4	
Articolo 63	articolo 275, comma 21 e 22	
Articolo 64	Adempimento Commissione europea	
Articolo 65	Non appaiono necessari interventi specifici	
Articolo 66 e 67		articolo 298-bis, comma 1, come introdotto da art. 25
Articolo 68 e 69		Articolo 298-bis, comma 3, come introdotto da art. 25
Articolo 70		articolo 298-bis, comma 4, come introdotto da art. 25
Articolo 71	articolo 5, comma 1, lettera p); articolo 7, commi 5 e 6; articolo 208, comma 1; articolo 21 e 22	
Articolo 72 paragrafo 3	articolo 27	
Articolo 72 paragrafo 4		articolo 274, comma 7, come introdotto da art. 23
Articolo 73	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 74	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 75		articolo 29-terdecies, comma 2-bis, come introdotto da art. 7, comma 12,
Articolo 76	Non richiede recepimento, si tratta di compiti della Commissione UE	
Articolo 77	Non richiede recepimento, si tratta di compiti di Parlamento e Consiglio UE	
Articolo 78	Non richiede recepimento, si tratta di compiti di Parlamento e Consiglio UE	
Articolo 80	impossibile rispettarlo, dato il ritardo con cui è stata data la delega al governo	
Articolo 81	Non richiede recepimento, si tratta di abrogazione direttive	
Articolo 82- paragrafo 1		articolo 29, commi 1, 2 e 3 Capo II
Articolo 82- paragrafi 2, 3 e 4		articolo 273, comma 3, come introdotto da art. 22, comma 1,



		lett. a)
Articolo 82- paragrafi 5 e 6		Articolo 237 viginties-duo, come introdotto dall'art. 15, comma 1, nonché articolo 29, comma 4, del Capo II.
Articolo 82- paragrafo 7		articolo 275, come introdotto dall'art. 24
Articolo 82- paragrafo 8		articolo 275, come introdotto da art. 24
Articolo 82- paragrafo 9		allegato III, parte I, alla Parte Quinta, punto 2, come introdotto da art. 28, comma 15, lett. a)
Articolo 83 e 84	non richiedono recepimento	
Allegato I		allegato VIII alla Parte Seconda, come introdotto da art. 26 , comma 1
Allegato II		allegato X alla Parte Seconda, come introdotto da art. 26, commi 3 e 4
Allegato III		allegato XI alla Parte Seconda, come introdotto da art. 26, comma 5
Allegato IV	Già previsto dall'ordinamento generale, non richiede recepimento	
Allegato V		allegato II alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, commi da 1 a 14
Allegato VII		allegato III alla Parte Quinta, come introdotto da art. 28, comma 15, 16 e 17
Allegato VIII		allegato X-bis alla Parte quinta, come introdotto da art. 28, comma 18
Allegato IX	non richiede recepimento (abrogazione direttive)	
Allegato X	non richiede recepimento (tavole concordanza)	



Tabella di concordanza delle disposizioni della direttiva 2010/75/UE in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti (Capo IV)

Testo proposto	Direttiva 2010/75/UE	D.lgs. 133/2005
<u>ART. 15</u>	Art. 1, secondo capoverso	
Art. 237-bis, co. 1		
Art. 237-bis, co. 2		Art. 1, co. 2
Art. 237-ter, co. 1, lettera a)	Art. 3, punto 39	
Art. 237-ter, co. 1, lettera b)	Art. 3, punto 40 + art. 42, par. 1, quarto capoverso + art. 42, par. 1, terzo capoverso	
Art. 237-ter, co. 1, lettera c)	Art. 3, punto 41 + art. 42, par. 1, quarto capoverso + art. 42, par. 2, ultimo capoverso + art. 42, par. 1, terzo capoverso	
Art. 237-ter, co. 1, lettera d)	Allegato VI, parte 1, lettera a)	
Art. 237-ter, co. 1, lettera e)	Allegato VI, parte 1, lettera b)	
Art. 237-ter, co. 1, lettera f)	Art. 3, punto 3	
Art. 237-ter, co. 1, lettera g)	Art. 3, punto 9	
Art. 237-ter, co. 1, lettera h)	Art. 3, punto 26	
Art. 237-ter, co. 1, lettera i)	Art. 3, punto 42	
Art. 237-ter, co. 1, lettera j)		Art. 3, co. 1, lettera i)
Art. 237-ter, co. 1, lettera k)	Art. 3, punto 27	
Art. 237-ter, co. 1, lettera l)	Art. 3, punto 4	
Art. 237-ter, co. 1, lettera m)	Art. 3, punto 5	
Art. 237-ter, co. 1, lettera n)	Art. 3, punto 43	
Art. 237-ter, co. 1, lettera o)	Art. 3, punto 15	
Art. 237-ter, co. 1, lettera p)	Art. 3, punto 7	
Art. 237-ter, co. 1, lettera q)	art. 43	Art. 2, co. 1, lettera q)
Art. 237-ter, co. 1, lettera r)	Art. 3, punto 31	
Art. 237-quater, co. 1	Art. 42, par. 1, primo capoverso	
Art. 237-quater, co. 2, lettera a)	Art. 42, par. 1, secondo capoverso	
Art. 237-quater, co. 2, lettera b)	Art. 42, par. 2, lettera a)	
Art. 237-quater, co. 2, lettera c)	Art. 42, par. 2, lettera b)	
Art. 237-quinquies, co. 1		Art. 4, co. 1 + art. 5, co. 1
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera a)	Art. 44, lettera a)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera b)	Art. 44, lettera b)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera c)	Art. 44, lettera c)	
Art. 237-quinquies, co. 2, lettera d)	Art. 44, lettera d)	



Art. 237- <i>quinquies</i> , co. 2, lettera e)		Art. 4, co. 2, lettera e) + art. 5, co. 5, lettera e)
Art. 237- <i>quinquies</i> , co. 3		Art. 5, co. 3
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera a)	Art. 45, par. 1, lettera a)	
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera b)	Art. 45, par. 1, lettera b)	
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera c)	Art. 45, par. 1, lettera c)	
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera d)	Art. 45, par. 1, lettera e)	
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera e)	Art. 45, par. 1, lettera f)	
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera f)		Art. 4, co. 3, lettera d) + art. 5, co. 3, lettera d)
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 1, lettera g)		Art. 4, co. 3, lettera f) + art. 5, co. 3, lettera f)
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 2	Art. 45, par. 2	
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 3	Art. 51, par. 3, secondo capoverso	Art. 8, co. 7
Art. 237- <i>sexies</i> , co. 4	Art. 4, par. 2	
Art. 237- <i>septies</i> , co. 1	Art. 52, par. 1	Art. 7, co. 1
Art. 237- <i>septies</i> , co. 2	Art. 52, par. 2	
Art. 237- <i>septies</i> , co. 3	Art. 52, par. 3	
Art. 237- <i>septies</i> , co. 4	Art. 52, par. 3, secondo capoverso	
Art. 237- <i>septies</i> , co. 5	Art. 52, par. 4	Art. 7, co. 5, lettera b)
Art. 237- <i>septies</i> , co. 6	Art. 52, par. 5	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 1		Art. 8, co. 1
Art. 237- <i>octies</i> , co. 2	Art. 50, par. 1	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 3	Art. 50, par. 2, primo capoverso + ultimo capoverso	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 4	Art. 50, par. 2, secondo capoverso + Allegato VI, parte 3, par. 2	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 5	Art. 50, par. 2, terzo capoverso	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 6	Art. 50, par. 3	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 7		Art. 4, co. 8 + art. 5, co. 12
Art. 237- <i>octies</i> , co. 8		Art. 4, co. 9 + art. 5, co. 13
Art. 237- <i>octies</i> , co. 9		Art. 4, co. 7
Art. 237- <i>octies</i> , co. 10		Art. 4, co. 6 + art. 5, co. 11
Art. 237- <i>octies</i> , co. 11	Art. 50, par. 4	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 12	Art. 50, par. 5	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 13	Art. 50, par. 6	
Art. 237- <i>octies</i> , co. 14	Art. 50, par. 7	
Art. 237- <i>nonies</i> , co. 1, lettera a)	Art. 51, par. 1	
Art. 237- <i>nonies</i> , co. 1, lettera b)	Art. 51, par. 2	
Art. 237- <i>nonies</i> , co. 2	Art. 51, par. 4	
Art. 237- <i>nonies</i> , co. 3	Art. 54	
Art. 237- <i>decies</i>		Art. 5, co. 8
Art. 237- <i>undecies</i>		Art. 6
Art. 237- <i>duodecies</i> , co. 1	Art. 46, par. 1	



Art. 237-duodecies, co. 2	Art. 46, par. 2, primo capoverso	
Art. 237-duodecies, co. 3	Art. 46, par. 2, secondo capoverso	
Art. 237-duodecies, co. 4		Art. 9, co. 4
Art. 237-duodecies, co. 5		Art. 9, co. 5
Art. 237-duodecies, co. 6	Allegato VI, parte 6, punto 1.2.	
Art. 237-duodecies, co. 7		Art. 9, co. 6
Art. 237-duodecies, co. 8		Art. 9, co. 7
Art. 237-terdecies, co. 1	Art. 46, par. 3	
Art. 237-terdecies, co. 2		Art. 10, co. 1
Art. 237-terdecies, co. 3		Art. 10, co. 2
Art. 237-terdecies, co. 4		Art. 10, co. 3
Art. 237-terdecies, co. 5		Art. 10, co. 4
Art. 237-terdecies, co. 6		Art. 10, co. 5
Art. 237-terdecies, co. 7	Art. 46, par. 4, secondo capoverso + Allegato VI, parte 6, paragrafo 3.2.	
Art. 237-terdecies, co. 8		Art. 10, co. 7
Art. 237-terdecies, co. 9	Art. 46, par. 4, primo capoverso	
Art. 237-terdecies, co. 10	Art. 46, par. 4, ultimo capoverso	
Art. 237-terdecies, co. 11		Art. 10, co. 9
Art. 237-terdecies, co. 12		Art. 10, co. 10
Art. 237-terdecies, co. 13	Art. 46, par. 4, secondo capoverso, prima parte	
Art. 237-terdecies, co. 14	Art. 46, par. 5, primo capoverso	
Art. 237-terdecies, co. 15	Art. 46, par. 5, secondo capoverso	
Art. 237-quattordecies, co. 1	Allegato VI, parte 6, paragrafo 1.2.	
Art. 237-quattordecies, co. 2	Art. 49	
Art. 237-quattordecies, co. 3	Allegato VI, parte 6, par. 2.1., lettera a), paragrafo 2.5. primo capoverso + par. 2.3.	
Art. 237-quattordecies, co. 4	Allegato VI, parte 6, par. 2.5. secondo capoverso	
Art. 237-quattordecies, co. 5	Allegato VI, parte 6, par. 2.4.	
Art. 237-quattordecies, co. 6	Allegato VI, parte 6, punto 2.1. lettera b)	
Art. 237-quattordecies, co. 7	Allegato VI, parte 6, punto 2.1. lettera c)	
Art. 237-quattordecies, co. 8	Allegato VI, parte 6, punto 2.2.	
Art. 237-quattordecies, co. 9		Art. 11, co. 7
Art. 237-quattordecies, co. 10	Art. 48, par. 4	
Art. 237-quattordecies, co. 11		Art. 11, co. 10
Art. 237-quattordecies, co. 12	Art. 48, par. 2	
Art. 237-quindecies, co. 1		Art. 12, co. 1



Art. 237-quindecies, co. 2		Art. 12, co. 2
Art. 237-quindecies, co. 3	Art. 49	
Art. 237-quindecies, co. 4	Art. 48, par. 4	
Art. 237-quindecies, co. 5		Art. 12, co. 5
Art. 237-quindecies, co. 6		Art. 12, co. 6
Art. 237-quindecies, co. 7		Art. 12, co. 7
Art. 237-sexdecies, co. 1	Art. 53, par. 1	
Art. 237-sexdecies, co. 2	Art. 53, par. 2	
Art. 237-sexdecies, co. 3	Art. 53, par. 3	
Art. 237-septesdecies, co. 1		Coordinamento con l'art. 29-terdecies
Art. 237-septesdecies, co. 2		Coordinamento con l'art. 29-terdecies
Art. 237-septesdecies, co. 3	Art. 55	
Art. 237-septesdecies, co. 4	Art. 55, par. 1	
Art. 237-septesdecies, co. 5	Art. 55, par. 2	
Art. 237-septesdecies, co. 6	Art. 55, par. 3	
Art. 237-septesdecies, co. 7		Art. 15, co. 5
Art. 237-octodecies, co. 1		Art. 16, co. 1
Art. 237-octodecies, co. 2	Art. 47	
Art. 237-octodecies, co. 3	Art. 46, par. 6	
Art. 237-octodecies, co. 4	Allegato VI, parte b3, punto 2	
Art. 237-octodecies, co. 5	Art. 7	Art. 16, co. 5
Art. 237-noviesdecies	Art. 7	
Art. 237-viginties		Art. 17
Art. 237-viginties-uno		Art. 18
		Art. 19
ART. 16 Art. 261-bis		
ART. 27, COMMA 5 Allegato 1, paragrafo A, punto 1	Allegato VI, parte 3, par. 1.1.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 2	Allegato VI, parte 3, par. 1.2.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 3	Allegato VI, parte 3, par. 1.3.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 4	Allegato VI, parte 3, par. 1.4.	
Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (1)	Allegato VI, parte 2	
Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (2)		Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (2)
Allegato 1, paragrafo A, punto 4, nota (3)		
Allegato 1, paragrafo A, punto 5	Allegato VI, parte 3, par. 1.5.	
Allegato 1, paragrafo B	Allegato VI, parte 3, par. 1 primo capoverso + Allegato	



	VI, parte 7	
Allegato 1, paragrafo C, punto 1	Allegato VI, parte 6, punto 1.3. + parte 8, n. 1.1., lettere a), b) e c) + parte 8, n. 1.2. primo capoverso	
Allegato 1, paragrafo C, tabella	Allegato VI, parte 6, tabella punto 1.3.	
Allegato 1, paragrafo C dopo la tabella	Allegato VI, parte 8, punto 1.2. secondo capoverso e 1.3.	
Allegato 1, paragrafo D	Allegato VI, parte 5	
Allegato 1, paragrafo E, punto 1	Allegato VI, parte 6, punto 3.1.	
Allegato 1, paragrafo E, punto 2	Allegato VI, parte 8, punto 2	
Allegato 2, paragrafo A, punto 1	Allegato VI, parte 4, punto 1	
Allegato 2, paragrafo A, punto 2	Allegato VI, parte 4, punto 2	
Allegato 2, paragrafo A, punto 3	Allegato VI, parte 4, punto 3	
Allegato 2, paragrafo A, punto 4	Allegato VI, parte 4, punto 4	
Allegato 2, paragrafo B	Allegato VI, parte 4, par. 1 ultimo capoverso + Allegato VI, parte 7	
Allegato 2, paragrafo C, punto 1	Allegato VI, parte 6, punto 1.3.	
Allegato 2, paragrafo C, tabella	Allegato VI, parte 6, tabella punto 1.3.	
Allegato 2, paragrafo C dopo la tabella	Allegato VI, parte 8, punto 1.2. secondo capoverso e 1.3.	
Allegato 1, paragrafo D	Allegato VI, parte 5	
Allegato 3		Allegato 3



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate,

La Direttiva 2010/75/UE ha rivisto e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali (la Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti; la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici e le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio) con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, nonché di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il nuovo intervento regolatorio si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

L'intervento regolatorio è da considerarsi, dunque, a tutti gli effetti quale misura necessaria da adottare per dare attuazione alle strategie definite a livello comunitario per una più efficace tutela dell'ambiente.



Con riferimento alle ispezioni, nel corso del 2012 sono stati controllati 124 impianti e sono stati effettuati 76 sopralluoghi. Per conformarci alla direttiva dovranno essere effettuati 78 sopralluoghi aggiuntivi.

Quanto alle autorizzazioni, avendo come riferimento gli anni 2008-2013, si può stimare che in media ogni anno vengono rilasciati i seguenti provvedimenti: 30 rinnovi dell'AIA, 3 riesami, 1 nuova AIA, 3 provvedimenti di modifica sostanziale, 75 di modifica non sostanziale.

Circa la durata procedimenti, tenuto conto di quanto avvenuto negli anni 2008 – 2013, per i provvedimenti di rinnovo (che a regime sono i più significativi) i tempi procedurali (dalla presentazione dell'istanza al rilascio) in media sono stati di 2 anni e mezzo (da 1 a 5 anni di durata al lordo delle sospensioni per acquisire integrazioni).

Realisticamente i tempi indicati dalla norma vigente (150 giorni al netto delle sospensioni per acquisire le integrazioni) non sono tecnicamente percorribili (30 gg per ricevibilità, 15 gg per pubblicazione, 30 gg per le osservazioni del pubblico, 60 gg per l'istruttoria, 60 gg per la conferenza di servizi, 30 giorni per l'emanazione = 8 mesi). Il benchmark comunitario indica che i tempi per i procedimenti variano mediamente da 6 mesi a 2 anni. Si ritiene che (ove le risorse tariffarie siano rese disponibili negli stretti tempi tecnici) il decreto proposto possa consentire di dimezzare la durata attuale dei procedimenti (circa 2 anni e mezzo, come sopra evidenziato).

B) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo

Il nuovo intervento regolatorio si pone l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, nonché di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore del raggiungimento dell'obiettivo prefissato è costituito dalla variazione media dei valori limite di emissione autorizzati per quanto riguarda il livello di protezione ambientale e dalla variazione della durata media dei procedimenti per quanto riguarda la semplificazione delle procedure. Inoltre un ulteriore indicatore sarà dato dal numero delle ispezioni effettuate secondo le nuove regole.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- i gestori degli impianti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'ISPRA;
- le regioni e le ARPA;

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE



L'Amministrazione proponente ha ritenuto necessario attivare una procedura di consultazione in fase di stesura dello schema di decreto con alcune associazioni ambientaliste (Legambiente, WWF e Greenpeace), con le associazioni di categoria (Confindustria, Assoelettrica, Unione petrolifera, Energia Concorrente, AITEC, Assovetro) e con l'ISPRA.

L'unica Associazione ambientalista che ha preso parte alle consultazioni è stata Legambiente, che ha raccomandato di non prevedere i piani nazionali transitori previsti al Capo III della direttiva.

Le Associazioni di categoria hanno suggerito la correzione di vari refusi e hanno chiesto di chiarire la natura dei procedimenti da avviare in esito all'emanazione delle Conclusioni sulle BAT e di specificare meglio i criteri di deroga riportati nel nuovo allegato XII-bis alla Parte Seconda del Testo unico ambientale. Hanno inoltre indicato alcuni casi in cui il proposto abbassamento dei tetti dei limiti di emissione fissati per i grandi impianti di combustione esistenti era tecnicamente problematico nonchè rappresentato l'esigenza di non rendere meno fruibile rispetto alla direttiva il regime derogatorio riservato ad impianti termoelettrici utilizzati raramente.

Tali proposte sono state accolte.

Le Associazioni di categoria hanno inoltre manifestato la generale contrarietà all'abbassamento dei tetti ai valori limite di emissione proposti per i grandi impianti di combustione, alla previsione di pesanti misure a carico dell'esercizio dell'impianto in caso di inadempienza, alla mancata previsione dei piani nazionali transitori.

ISPRA ha ventilato la possibilità di individuare le Agenzie regionali per l'ambiente quali autorità di controllo anche per gli impianti ad AIA statale e ha manifestato perplessità su alcuni tetti ai valori limite di emissione proposti per i grandi impianti di combustione.

Tali proposte non sono state accolte per le seguenti considerazioni:

- in Italia esiste una grave criticità relativa alla qualità dell'aria, che è oggetto di contenzioso in sede comunitaria. Il proposto abbassamento dei tetti ai valori limite di emissione si connota come una misura a ridotto impatto sul tessuto produttivo, ma che potrebbe contribuire alla soluzione del contenzioso in materia di qualità dell'aria;
- le misure previste in caso di inadempimento da parte dei gestori delle misure previste (che possono arrivare alla revoca o alla sospensione dell'AIA), sono finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi comunitari;
- i tempi previsti dalla direttiva per accedere ai piani nazionali transitori sono ormai scaduti, a causa del ritardo nel recepimento delle disposizioni comunitarie;
- rinviare alle ARPA le competenze attualmente in capo ad ISPRA non appare ragionevole, stante la strategicità degli impianti soggetti ad AIA statale.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("Opzione zero")

L'opzione di non intervento non è percorribile stante l'obbligo per gli Stati membri di recepire nel diritto interno le norme comunitarie. La mancata trasposizione della direttiva ha comportato l'avvio, da parte della Commissione europea di una procedura d'infrazione giunta allo stadio di parere motivato. Inoltre, il mancato recepimento della direttiva non consentirebbe, a seguito della mancata introduzione di valori limite di emissione più severi, una riduzione degli attuali livelli di inquinamento con pregiudizio degli evidenti benefici sia in termini di salute della popolazione che di tutela dell'ambiente che deriverebbero dalle nuove disposizioni. La previsione di valori limite di emissione più rigorosi per i nuovi impianti, si inserisce, più in generale, nel processo di



adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Circa la valutazione delle opzioni alternative emerse nel corso delle consultazioni si rinvia a quanto specificato nella Sezione 2. A tale riguardo si sottolinea, in particolare, che la scelta dell'Amministrazione di introdurre una regolazione superiore ai livelli minimi previsti dalla direttiva, per quanto riguarda i valori limite di emissione per i nuovi grandi impianti, è stata determinata dalla considerazione di non abbassare il livello di tutela ambientale e della salute oggi esistente considerato che gli impianti interessati già adesso rispettano i valori limite più restrittivi che l'intervento regolatorio introduce.

Inoltre, la previsione di valori limite di emissione più severi di quelli europei si inserisce, più in generale, nel processo di adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale a seguito del recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria .

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONI DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta. Al contrario l'intervento normativo si propone di fornire strumenti efficaci per garantire l'applicazione delle disposizioni della direttiva europea, a vantaggio della tutela dell'ambiente e della salute della popolazione, nonché degli operatori economici grazie all'alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento regolatorio pur introducendo livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva europea non determina effetti negativi sulle PMI in quanto di fatto le stesse sono già dotate delle tecnologie necessarie per rispettare gli obblighi previsti dall'intervento regolatorio.

C) Indicazione e stima degli obblighi informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono stati introdotti ulteriori obblighi informativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio



Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento normativo in quanto le strutture sono già in grado di operare secondo le nuove norme senza aggravio per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

Pur prevedendo per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più severi di quelli comunitari, l'intervento regolatorio, non incide negativamente sulla competitività del sistema-Paese, in quanto tali valori risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con i limiti che già oggi sono rispettati da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

Inoltre, la previsione di valori limite di emissione più severi di quelli europei si inserisce, più in generale, nel processo di adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale a seguito del recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria .

L'apparente svantaggio che potrebbe ripercuotersi sulle imprese italiane a causa della decisione di introdurre una regolazione superiore ai livelli minimi previsti è già stato ammortizzato dalle stesse imprese in quanto queste risultano, sotto il profilo delle tecnologie adottate, già adeguate e comunque la competitività del Paese a livello ambientale ne avrà sicuramente dei benefici.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'ISPRA;
- le regioni;
- le ARPA.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Non sono previste nuove forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, pertanto queste saranno effettuate con le modalità già esistenti a cura dei soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.



Non sono previsti ulteriori meccanismi per la revisione dell'intervento stesso.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della V.I.R.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare curerà l'elaborazione della verifica di impatto regolatorio, a cadenza biennale, avvalendosi dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione del decreto legislativo, nei quali saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- verifica nel tempo della diminuzione dei livelli di inquinamento;
- verifica dell'effettiva variazione della durata media dei procedimenti per quanto riguarda la semplificazione delle procedure;
- numero delle autorizzazioni rilasciate.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

A) Descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

L'intervento regolatorio introduce livelli di regolazione in materia superiori a quelli minimi imposti a livello europeo in quanto prevede per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione **nuovi**, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più severi di quelli comunitari.

Si tratta di una scelta giuridicamente percorribile ed originata da valutazioni di ordine tecnico e strategico.

La direttiva 2010/75/UE, infatti, in quanto norma ambientale, ha come base giuridica gli articoli 192 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che consentono, appunto, agli Stati membri di mantenere ed adottare misure di protezione più rigorose, come, peraltro, esplicitato anche al 10 considerando della stessa direttiva.

Dal punto di vista tecnico e strategico, si osserva che i valori limite previsti dallo schema in esame, pur essendo più severi di quelli comunitari, risultano, alla luce dei dati di esercizio dei grandi impianti di combustione esistenti, ampiamente coerenti con i limiti che già oggi sono rispettati da tali impianti per effetto delle autorizzazioni e delle tecnologie adottate.

B) Valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo.

L'intervento regolatorio non amplia il campo di applicazione definito dalla direttiva.

C) Descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità.

La scelta dell'Amministrazione di introdurre una regolazione superiore ai livelli minimi previsti dalla direttiva, per quanto riguarda i valori limite di emissione per i grandi impianti **nuovi**, è stata determinata dalla considerazione di non abbassare il livello di tutela ambientale e della salute oggi esistente considerato che gli impianti interessati già adesso rispettano i valori limite più restrittivi che l'intervento regolatorio introduce.



La previsione di valori limite di emissione più severi di quelli europei si inserisce, inoltre, nel processo di adeguamento ai valori limite di qualità dell'aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE già avviato dall'Italia e, pertanto, rappresenta una misura essenziale ai fini del superamento del contenzioso comunitario pendente nei confronti del nostro Paese per il mancato rispetto di tali valori in diverse zone del territorio nazionale.

Peraltro, coerentemente il Ministero dell'ambiente ha già predisposto e trasmesso, per il concerto, alle altre amministrazioni interessate uno schema di decreto di modifica degli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, che introduce per gli impianti di combustione, inclusi quelli grandi, nuovi e più severi valori limite di emissioni in atmosfera in linea con quelli previsti dall'intervento regolatorio in esame.

Quanto ai contributi ricevuti, nell'ambito delle consultazioni svolte con i soggetti destinatari dell'intervento o delle associazioni rappresentative degli stessi, con specifico riferimento alle circostanze che rendono necessario il superamento del livello minimo di regolazione si rinvia a quanto riportato nella Sezione II.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di Decreto Legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Amministrazione referente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto in esame, predisposto sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, e, in particolare, degli specifici criteri di delega definiti all'articolo 3 della stessa legge, è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La direttiva 2010/75/UE ha rivisto e rifuso in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali (la Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); la Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione; la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti; la Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici e le Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE relative all'industria del biossido di titanio) con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione ambientale nel suo complesso, attraverso il rafforzamento dell'approccio integrato in materia di rilascio degli atti autorizzativi e di esercizio delle attività di sorveglianza e di controllo per gli impianti industriali rientranti nel suo campo di applicazione, nonché di semplificare la legislazione vigente in materia di emissioni industriali, con conseguente alleggerimento degli oneri e delle procedure amministrative.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in esame si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, rispettivamente le disposizioni di recepimento delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.



Lo schema di decreto legislativo è da considerarsi a tutti gli effetti quale misura necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, (il cosiddetto Testo unico ambientale) nonché dai decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Il decreto legislativo in esame integra le norme di rango primario vigenti in materia.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

La disciplina recata dal presente decreto legislativo attiene, infatti, alla materia ambientale che ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.



9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento legislativo in esame dà attuazione ad una direttiva comunitaria e non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

La Commissione europea ha avviato un procedura d'infrazione per mancato recepimento giunta allo stadio di parere motivato (Nota della Commissione europea del 27 settembre 2013).

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Ad oggi risulta che 8 Paesi hanno recepito la direttiva in maniera giudicata preliminarmente adeguata dalla Commissione europea (tra cui Germania, Olanda, Irlanda e Grecia), che 3 Paesi (tra cui l'UK) hanno almeno in parte recepito la direttiva e la Commissione sta verificando la completezza del recepimento e che i restanti 17 Paesi (tra cui l'Italia) sono in conclamato ritardo e nei loro confronti la Commissione ha avviato procedure d'infrazione per mancato recepimento.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*



Il provvedimento in esame introduce le definizioni previste dalla direttiva che recepisce.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Per il recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Il provvedimento all'esame non prevede successivi atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Sono state utilizzati i dati forniti dai gestori degli impianti per la verifica della percorribilità tecnica di introdurre valori limite più restrittivi ed i dati in forniti dell'ISPRA relativi alla qualità dell'aria.



Schema di decreto recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (IED).

Relazione tecnico-finanziaria

Il presente schema di decreto è volto a recepire la direttiva 2010/75/UE con la quale sono state riviste e rifuse, in un unico testo normativo, sette direttive in materia di emissioni industriali con l'intento di realizzare un quadro normativo ambientale unitario della disciplina relativa alle modalità di esercizio delle attività produttive, prevedendo ulteriori requisiti sia per i titoli autorizzativi che per i controlli.

La direttiva, pertanto, non costituisce un mero coordinamento di norme già vigenti, poiché introduce alcune significative modifiche. In particolare:

- amplia il campo di applicazione della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- introduce specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli sulle installazioni;
- introduce l'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica telematiche;
- modifica i requisiti autorizzativi minimi richiesti per alcune categorie di impianti;
- introduce nuovi e più stringenti obblighi inerenti lo scambio di informazioni a livello comunitario.

Esattamente come la direttiva che recepisce, il provvedimento in questione si propone di ricomprendere in un unico corpo normativo, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (il cosiddetto Testo unico ambientale) il complesso delle disposizioni in materia di emissioni industriali.

Pertanto, utilizzando la tecnica della novella legislativa, sono state adeguate alle modifiche previste dalla direttiva 2010/75/UE le norme di recepimento delle direttive 2008/01/CE (IPPC), 2001/80/CE (grandi impianti di combustione) e 1999/13/CE (COV) già presenti nel decreto n. 152 del 2006, rispettivamente alla Parte Seconda, Titoli I e III-bis e alla Parte Quinta, Titolo I.

Inoltre, sono state integrate nel Testo unico ambientale, al Titolo III-bis della Parte Quarta e agli allegati 1, 2 e 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, nonché alla Parte Quinta-bis e all'allegato X-bis alla Parte Quinta, sempre tenuto conto delle modifiche introdotte dalla direttiva 2010/75/UE, le disposizioni di recepimento rispettivamente delle direttive 2000/76/CE (incenerimento dei rifiuti) e 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE (industria del biossido di titanio) contenute nei decreti legislativi 11 maggio 2005, n.133, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti, e 27 gennaio 1992, n. 100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento si rappresenta quanto segue:

- a) per quanto riguarda gli impianti soggetti ad AIA l'art. 33 (Oneri istruttori) del decreto legislativo 3 aprile 2006, e successive modificazioni, nel testo vigente già prevede la copertura mediante tariffe a carico del gestore delle spese relative alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis, comprensive delle spese per i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis dello stesso decreto;
- b) per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, l'articolo 237-viginties-uno, introdotto all'articolo 15 dello schema in esame, stabilisce, secondo quanto già previsto all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che viene abrogato, che: 1) le spese relative alle ispezioni ed ai controlli previsti al nuovo Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto n.152 del 2006, nonché quelle relative all'espletamento delle



istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi, salvo i casi disciplinati alla Parte Seconda del decreto n. 152 del 2006, con disposizioni regionali;

2) le attività e le misure previste al nuovo Titolo III-bis della Parte Quarta, rientrano nei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

Dal punto di vista economico-finanziario hanno rilevanza le seguenti disposizioni **dell'articolo 7** dello schema in esame che riordina e coordina il vigente articolo 29-bis del Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto n. 152 del 2006, recante la disciplina IPPC:

- il comma 3, lettera a) introduce l'obbligo di garantire accesso telematico agli atti più significativi del procedimento, in attuazione dell'articolo 24 della direttiva 2010/75/UE. Ciò non comporta oneri per la finanza statale in quanto si tratta di spese già previste nel decreto tariffe 24 aprile 2008. Inoltre, le spese necessarie per garantire l'accesso telematico di cui, appunto, all'art. 29-quater, comma 2, come modificato dall'articolo 7, comma 3, lett. a) del provvedimento in esame, attualmente coperte dal succitato decreto 24 aprile 2008, saranno considerate in sede di definizione delle tariffe ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 152 del 2006;
- il comma 4 prevede, al fine di garantire un'attuazione coerente ed uniforme delle nuove norme, un processo di coordinamento cui partecipano i soli soggetti già chiamati ad attuare la direttiva. Tali soggetti, di conseguenza, partecipano a livello istituzionale e nell'ambito dei propri compiti. Pertanto non è previsto alcun aggravio per la finanza pubblica;
- il comma 9, lettera b), introduce le modifiche di cui all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE che prevedono nuovi obblighi per l'autorità di controllo, cui si farà fronte con le tariffe;
- il comma 9, lettera d), introduce le disposizioni previste all'articolo 23, paragrafi 2, 3 4 e 5, della direttiva 2010/75/UE che prevedono nuovi obblighi per le autorità di controllo territoriali (redazione del piano di ispezione) e definiscono frequenze minime per i sopralluoghi ispettivi, cui si farà fronte con le tariffe;
- il comma 11 introduce modifiche volte a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE che comportano un maggiore impegno delle autorità competenti territoriali nel comunicare informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). Si ritiene che tale maggiore impegno potrà essere affrontato con le attuali risorse;
- il comma 12 adegua la normativa vigente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/75/UE. Esse comportano un maggiore impegno delle strutture del MATTM in sede comunitaria;
- il comma 13 dà attuazione ad uno specifico criterio di delega, inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

19

POSITIVO

NEGATIVO



23 DIC. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLA EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alla emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.100, recante attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, recante attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157, recante regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 1995, n.96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n 206;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... 2013;

ACQUISITO il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico e degli affari regionali;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le lettere i-quater), i-quinquies) e i-sexies), sono sostituite dalle seguenti:
 - “i-quater) “installazione”: impianto ovvero unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
 - i-quinquies) “installazione esistente”: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non già soggette ad AIA" se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128;
 - i-sexies) “nuova installazione”: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente”;
 - b) alla lettera l-bis) le parole: “ e' sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore” sono sostituite dalle seguenti:“ e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore”;
 - c) dopo la lettera l-ter) sono aggiunte le seguenti:
 - “l-ter bis) "documento di riferimento sulle BAT" o "BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ;
 - l-ter ter) “conclusioni sulle BAT”: un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
 - l-ter quater) “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;
 - l-ter quinquies) “tecnica emergente”: una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;”
 - d) alla lettera p) le parole: “ il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti” sono sostituite dalle seguenti: “il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio, nel caso di installazioni.”;



e) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:

“v-bis) “relazione di riferimento”: informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, da parte di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegare alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

v-ter) “acque sotterranee”: acque sotterranee quali definite all’articolo 74, comma 1, lettera l);

v-quater) “suolo”: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell’applicazione della Parte Terza, l’accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

v-quinquies) “ispezione ambientale”: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime;

v-sexies) “pollame”: il pollame quale definito all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.587;

v-septies) “combustibile”: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l’energia liberata dal processo;

v-octies) “sostanze pericolose”: le sostanze o miscele, come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera ee);

f) all’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di “impianto di incenerimento dei rifiuti” e di “impianto di co-incenerimento dei rifiuti” di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 237-ter.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le installazioni che svolgono attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda”;

b) i commi 14 e 15 sono sostituiti dei seguenti:

“14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un’installazione di cui all’articolo 6, comma 13, l’autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall’articolo 208, comma 2, ed ha pertanto anche la valenza di cui all’articolo 208, comma 6, secondo periodo.



15. Per le installazioni di cui alla lettera a) del comma 13, nonché per le loro modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10.”;

c) al comma 16 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;

b) al comma 7, lettera c), le parole: “da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione” sono sostituite dalle seguenti: “o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione.”.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: “Allegato VIII” sono inserite le seguenti: “alla Parte Seconda”.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “Allegato XII” sono inserite le seguenti: “alla Parte Seconda”;

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Le condizioni e le misure supplementari di cui al comma 1-bis sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies.”.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.



Articolo 7

(Modifiche al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 10, e all'articolo 29-octies. Nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso. I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-septies, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali.”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono aggiornati entro sei mesi dall'emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT da parte della Commissione Europea, al fine di tener conto dei progressi delle migliori tecniche disponibili e garantire la conformità con l'articolo 29-octies, ed inoltre contengono un esplicito riferimento alla direttiva 2010/75/UE all'atto della pubblicazione ufficiale. Decorso inutilmente tale termine e fino al loro aggiornamento, i decreti già emanati ai sensi del comma 2 assumono, per installazioni pertinenti a tali conclusioni sulle BAT, una mera valenza informativa e conseguentemente non trova più applicazione l'ultimo periodo del comma 2.”;

2. All'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;

b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;

c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;

d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;

e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;

f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;



h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3;

i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;

l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;

m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata.”

3. All'articolo 29-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale consultazione è garantita anche mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e degli eventuali successivi aggiornamenti, e gli elementi di cui alle lettere b), e), f) e g) del comma 13.”;

b) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

“6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.

7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.”;

c) i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

“11. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto. A tal fine il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale richiama esplicitamente le eventuali condizioni, già definite nelle autorizzazioni sostituite, la cui necessità permane. Inoltre le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

12. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell'ambiente, nonché, la data entro la quale le prescrizioni debbono essere attuate.

13. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa tempestivamente a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili:

a) informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento;

b) i motivi su cui è basata la decisione;

c) i risultati delle consultazioni condotte prima dell'adozione della decisione e una spiegazione della modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione;

d) il titolo dei documenti di riferimento sulle BAT pertinenti per l'installazione o l'attività interessati;

e) il metodo utilizzato per determinare le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 29-sexies, ivi compresi i valori limite di emissione, in relazione alle migliori tecniche disponibili e ai livelli di emissione ivi associati;

f) se è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, i motivi specifici della deroga sulla base dei criteri indicati in detto comma e le condizioni imposte;



- g) le informazioni pertinenti sulle misure adottate dal gestore, in applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 13, al momento della cessazione definitiva delle attività;
- h) i risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni di autorizzazione e in possesso dell'autorità competente.”.

4. L'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29-quinquies

(Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI). Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA, nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Il Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un esame congiunto di temi connessi all'applicazione del presente Titolo, anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze.

3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcuno specifico compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione.”

5. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: “decreto deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29-septies” sono sostituite dalle seguenti: “decreto, deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai seguenti commi del presente articolo nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29-septies”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'Allegato X alla Parte Seconda, che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se necessario l'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche



disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-sexies, attraverso una delle due opzioni seguenti:

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4-ter. Fatto salvo l'articolo 29-septies, il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto e il rispetto dei provvedimenti relativi all'impianto non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente non può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti.

4-quater. I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;

e) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle conclusioni sulle BAT l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale secondo quanto indicato al comma 5-ter tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato XI alla Parte Seconda.

5-bis. Se l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione sulla base di una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT, essa verifica che tale tecnica sia determinata prestando particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla Parte Seconda, e:

- a) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili contengano BAT-AEL - verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4-bis e 10, ovvero
- b) qualora le conclusioni sulle BAT applicabili non contengano BAT-AEL - verifica che la tecnica garantisca un livello di protezione dell'ambiente non inferiore a quello garantito dalle migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT.

5-ter. Se un'attività, o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione non è previsto, né da alcuna delle conclusioni sulle BAT, né dalle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE o dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/01/CE o, se queste conclusioni non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente, l'autorità competente, consultato il gestore, stabilisce le condizioni dell'autorizzazione tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato XI.

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.



L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma-3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale.

6-bis. Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli.

6-ter. Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di esercizio normali, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione. L'autorizzazione può, tra l'altro, ferme restando le diverse competenze in materia di autorizzazione alla demolizione e alla bonifica dei suoli, prescrivere la messa in sicurezza e la bonifica di parti dell'installazione per le quali non è previsto il funzionamento o l'utilizzo durante la durata dell'autorizzazione stessa.

7-bis. Fermo restando quanto prescritto agli articoli 237-sexies, comma 1, lett. e), e 237-octodecies per gli impianti di incenerimento o coincenerimento, è facoltà dell'autorità competente, considerata la stabilità d'esercizio delle tecniche adottate, l'affidabilità dei controlli e la mancata contestazione al gestore, nel periodo di validità della precedente autorizzazione, di violazioni relative agli obblighi di comunicazione, indicare preventivamente nell'autorizzazione il numero massimo, la massima durata e la massima intensità (comunque non eccedente il 20%) di superamenti dei valori limite di emissione di cui al comma 4-bis, dovuti ad una medesima causa, che possono essere considerati, nel corso di validità dell'autorizzazione stessa, situazioni diverse dal normale esercizio e nel contempo non rientrare tra le situazioni di incidente o imprevisti, disciplinate dall'articolo 29-undecies.”;

f) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

9-bis. In casi specifici l'autorità competente può fissare valori limite di emissione meno severi di quelli discendenti dall'applicazione del comma 4-bis, a condizione che una valutazione dimostri che porre limiti di emissione corrispondenti ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" comporterebbe una maggiorazione sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali, in ragione dell'ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche tecniche dell'installazione interessata. In tali casi l'autorità competente documenta, in uno specifico allegato all'autorizzazione, le ragioni di tali scelte, illustrando il risultato della valutazione e la giustificazione delle condizioni imposte. I valori limite di emissione così fissati non superano, in ogni caso, i valori limite di emissione di cui agli allegati del presente decreto, laddove applicabili. Ai fini della predisposizione di tale si fa



riferimento alle linee guida di cui all'Allegato XIII alla Parte Seconda. Tale Allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sei mesi dall'emanazione, da parte della Commissione europea, di eventuali linee guida comunitarie in materia, per garantire la coerenza con tali linee guida comunitarie. L'autorità competente verifica comunque l'applicazione dei principi di cui all'articolo 6, comma 16, e in particolare che non si verifichino eventi inquinanti di rilievo e che si realizzi nel complesso un elevato grado di tutela ambientale. L'applicazione del presente comma deve essere espressamente riverificata e riconfermata in occasione di ciascun rinnovo dell'autorizzazione.

9-ter. L'autorità competente può accordare deroghe temporanee alle disposizioni del comma 4-bis e 5-bis e dell'articolo 6, comma 16, lettera a), in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia sospesa o che le emissioni dell'attività raggiungano almeno i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

9-quater. Nel caso delle installazioni di cui al punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, il presente articolo si applica fatta salva la normativa in materia di benessere degli animali.

9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla parte terza e quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) se l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a, adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure, applicando, ove pertinenti, le misure indicate al titolo V della Parte Quarta;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non è tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9-sexies. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera z), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

9-septies. A garanzia degli obblighi di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere stabiliti criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”;



6. L'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29-septies

(Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)

1. Nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità competente prescrive nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.”;

7. All'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Ove il gestore non provveda all'invio nei termini indicati dell'istanza di rinnovo, nonché al pagamento della relativa tariffa istruttoria, la precedente autorizzazione cessa di avere efficacia alla data prevista per l'emanazione del provvedimento di rinnovo periodico.”;

b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni o comunque sono state pubblicate nuove conclusioni sulle BAT relative all'attività dell'installazione più rilevante dal punto di vista ambientale;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.

5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi in particolare i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Nel caso in cui tale documentazione prospetti modifiche sostanziali all'impianto, il gestore provvede contestualmente al pagamento della relativa tariffa istruttoria, in caso contrario al pagamento della sola tariffa prevista per modifiche non sostanziali. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa,



comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. AL permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni.

5 -bis. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla GU della Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

5-ter. Al fine di consentire quanto previsto al comma 5-bis, entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea di una decisione sulle conclusioni sulle BAT, ovvero nei tempi definiti dall'autorità competente in un calendario da emanare entro tre mesi dalla citata pubblicazione, i gestori interessati provvedono a presentare la documentazione necessaria a condurre il riesame, nonché a versare la relativa tariffa istruttoria. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. AL permanere dell'inadempimento la validità dell'autorizzazione, previa diffida, è sospesa. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato dal presente comma, non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione riesaminate entro quattro anni dall'emanazione della decisione sulle conclusioni sulle BAT, anche ove ciò possa comportare la necessità, alla scadenza di tali quattro anni, di arrestare temporaneamente l'attività produttiva fino alla completa realizzazione degli interventi.

5-quater. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata.

6. Per gli impianti di cui al punto 6,6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, i termini per effettuare il rinnovo di cui al comma 1 ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiati e divengono rispettivamente di 10, 12 e 16 anni.

6-bis. L'autorità competente ha facoltà di fissare motivatamente nell'autorizzazione integrata ambientale un termine per la presentazione della domanda di rinnovo più breve di quello indicato ai commi 1, 2, 3 e 6.”;

8. All'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati dai precedenti commi 1 e 2, informa l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3 in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.”

9. All'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente, all'autorità di controllo di cui al comma 3 e ai comuni interessati, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3,



ovvero mediante pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 29-
quater, comma 2. Il gestore provvede, altresì ad informare immediatamente i medesimi soggetti in
caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie
a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.”;

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco,
l'autorità di controllo redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla
conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali
azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro
due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro
quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il
gestore adotti tutte le ulteriori misure, proposte nella relazione e che ritiene necessarie, entro un
termine ragionevole;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di
autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze,
nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma
adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o
garantire provvisoriamente la conformità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;

d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in
assenza di autorizzazione.”;

d) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

“11-bis. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4
sono ~~inquadrate~~ definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente
aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto nelle
autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi

a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;

b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;

c) un registro delle installazioni coperte dal piano;

d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo
possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di
un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia
ambientale;

f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

11-ter. Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi
più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni
per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di
autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 12,
lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia
autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente,
tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di
incidenti;

b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;



c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).”.

10. L'articolo 29-undecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29-undecies (Incidenti o imprevisti)

1. Fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'autorità competente.

2. In esito alle informative di cui al comma 1, l'autorità competente può diffidare il gestore affinché adotti ogni misura complementare appropriata che l'autorità stessa, anche su proposta dell'autorità di controllo o delle amministrazioni competenti in materia ambientale territorialmente competenti, ritenga necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti. La mancata adozione di tali misure complementari da parte del gestore nei tempi stabiliti dall'autorità competente è sanzionata ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 1 o 2.

3. L'autorizzazione può meglio specificare tempi, modalità e destinatari delle informative di cui al comma 1, fermo restando il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271, comma 14, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria.”.

11. All'articolo 29-duodecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza almeno annuale, i dati di sintesi concernenti le domande ricevute, copia informatizzata delle autorizzazioni rilasciate e dei successivi aggiornamenti, nonché un rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale. L'obbligo si intende ottemperato nel caso in cui tali informazioni siano rese disponibili telematicamente ed almeno annualmente l'autorità competente comunichi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità per acquisire in remoto tali informazioni.

1-bis. In ogni caso in cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 10, le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dall'emanazione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, i motivi specifici della deroga e le relative condizioni imposte.”;

12. All'articolo 29-terdecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le autorità competenti trasmettono periodicamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in particolare sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione applicati in relazione agli impianti di cui all'Allegato VIII nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, segnalando eventuali progressi rilevati nello sviluppo ed applicazione di tecniche emergenti. La frequenza delle comunicazioni, il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse, sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione Europea. Nelle more della definizione di tale provvedimento le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse annualmente, entro il 30 aprile, con riferimento al precedente anno solare e facendo riferimento a tipi e formati definiti nel formulario adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 marzo 2012.



2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispose e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettronico sull'attuazione del Capo II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del comma 1, rispettando periodicità, contenuti e formati stabiliti nelle specifiche decisioni assunte in merito in sede comunitaria.

2.bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE e al Forum di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva, sulla base delle intese di cui al comma 3.”.

13. L'articolo 29-quattordices del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 29-quattordices
(Sanzioni)

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza:
 - a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa;
 - b) sia relativa alla gestione di rifiuti;
 - c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
4. Nei casi previsti al precedente comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa:
 - a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
 - b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza;
 - c) al superamento di valori limite di emissione in zone in cui per gli inquinanti interessati nell'anno sono stati riscontrati superamenti nei valori soglia di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
 - d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati.
5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
6. Colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere ottenuto, se necessario, l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.



7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.
8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto.
9. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.
10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista all'articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 989.
12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti.
13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all'articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.
14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.”

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al comma 1 sono soppresse le parole: “nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti all'Allegato XII.”.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)



1. All'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-decies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

“3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal D.M. 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i commi 2-quater e 2-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

“2-quater. Fino alla data di invio della comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla prima autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'installazione, le installazioni esistenti per le quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali delle installazioni medesime; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di cui all'articolo 29-quater, comma 12, specificata nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del procedimento, ove esso non porti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Conseguentemente in tali casi non si applica la sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattordices, comma 1. L'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 2-quinquies, lettere a) e b), costituisce condizione per l'applicazione del presente comma.

2-quinquies. Nelle more del rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale, per le domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad installazioni esistenti, decorsi 150 giorni dalla presentazione dell'istanza:

a) le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 2-quater riesaminano tali autorizzazioni e, anche su segnalazione del gestore e esaminate le osservazioni presentate dal pubblico nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ove ne rilevano la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonché dell'articolo 29-sexies, comma 1, provvedono all'adeguamento di tali autorizzazioni, convocando se del caso apposita conferenza di servizi;



- b) i gestori procedono all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'installazione alle migliori tecniche disponibili, con le modalità e i termini indicati nella domanda, qualora gli stessi interventi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale o, se a questa soggetti, per essi sia già stato emanato provvedimento favorevole di conformità ambientale, dando contestualmente pieno avvio alle attività di monitoraggio e controllo indicate nella domanda medesima;
- c) le competenti Agenzie per la protezione dell'ambiente verificano, con oneri a carico del gestore, l'attuazione degli interventi e del piano di monitoraggio e controllo, riferendo, entro tre mesi dall'ultimazione degli interventi, all'autorità competente in ordine alle verifiche effettuate e all'efficacia degli interventi stessi rispetto a quanto dichiarato dal gestore. Le risultanze delle verifiche sono acquisite quali elementi istruttori del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero possono costituire causa di riesame del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale già rilasciato.

Articolo 11

(Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo le parole: "salvo che il fatto costituisca reato" sono inserite le seguenti: "e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, commi 2 e 3,";
 - b) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 29-quattordices, comma 2,".
2. All'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,";
 - b) al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.";
 - c) al comma 3, dopo le parole: "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3,";
 - d) all'inizio del comma 5, sono inserite le seguenti parole: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato."
3. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,";
 - b) all'inizio del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1,";
4. All'articolo 279 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'inizio del comma 1, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices,";
 - b) all'inizio del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7,";
 - c) all'inizio del comma 4, sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8,".



5. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all'inizio del comma 1 sono inserite le seguenti parole: "Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quatordices, comma 3,".

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
- "d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma 4-bis;
 - e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis,".

Articolo 13

(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

 - a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;
 - b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5, è opportunamente estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio di cui all'articolo 208, comma 3;
 - c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g);
 - d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11 e 11-bis;
 - e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;
 - f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;
 - g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente."
 - b) all'articolo 208, comma 12, all'inizio, prima delle parole: "L'autorizzazione di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13,";
 - c) all'articolo 208, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis - Per impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti ricompresi in un'installazione di cui all'articolo 6, comma 13, il rinnovo, l'aggiornamento e il riesame dell'autorizzazione di cui al presente



articolo sono disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa estensione delle garanzie finanziarie già prestate.”

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 209, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole. “Titolo II-bis” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo III-bis”

Articolo 15

(Modifiche al Titolo III della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente Titolo:

“TITOLO III-*bis* –INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI

Articolo 237-bis (Finalità e oggetto)

1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:
 - a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
 - b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
 - c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.

Articolo 237-ter (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:
 - a) “rifiuti urbani misti”: i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'Allegato D alla Parte Quarta;
 - b) “impianto di incenerimento”: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di



combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;

- c) "impianto di coincenerimento": qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);
- d) "impianto di incenerimento e coincenerimento esistente": un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;
- e) "impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo": impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;
- f) "modifica sostanziale": una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente;
- g) "camino": una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell'atmosfera;
- h) "capacità nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
- l) "carico termico nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;
- m) "ore operative": il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;
- n) "emissione": lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- o) "valori limite di emissione": la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;
- p) "diossine e furani": tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell'Allegato 1;



- q) “gestore”: la persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
- r) “autorizzazione”: la decisione o più decisioni scritte, emanate dall'autorità competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l’esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformità a quanto previsto nel presente titolo;
- r) “residuo”: qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;
- s) “biomassa”: per biomassa si intendono:
- 1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;
 - 2) i rifiuti seguenti:
 - a) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
 - b) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia termica generata è recuperata;
 - c) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l’energia termica generata è recuperata;
 - d) rifiuti di sughero;
 - e) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione.

Articolo 237-quater
(Ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo:
 - a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;
 - b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
 - 1) rifiuti di cui all’art. 237-ter, comma 1, lettera s), punto 2);
 - 2) rifiuti radioattivi;
 - 3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
 - 4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;
 - c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all’anno.

Articolo 237- quinquies
(Domanda di autorizzazione)

1. La realizzazione e l’esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:



- a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 13, si applica l'articolo 208;
 - b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte Seconda.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;
 - b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;
 - c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;
 - d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato nel rispetto della Parte IV del presente decreto;
 - e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell'Allegato 1, lettera C e dell'Allegato 2, lettera C, al presente Titolo.
3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 237- sexies
(Contenuto dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:
- a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché la precisazione delle quantità autorizzate per ogni tipologia di rifiuti autorizzata;
 - b) la capacità nominale e il carico termico nominale dell'impianto;
 - c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;
 - d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;
 - e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti dei dispositivi di depurazione e di misurazione o arresti tecnicamente inevitabili, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;
 - f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5 e paragrafo C, punto 1;
 - g) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore.
2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:
- a) un elenco delle quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;
 - b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.
3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a cortecchia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione è subordinata almeno alle seguenti condizioni:



- a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale;
- b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.

Articolo 237-septies
(Consegna e ricezione dei rifiuti)

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, individuati in base all'elenco europeo dei rifiuti.
3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o nell'impianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli di cui all'articolo 237-sexies.
4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:
 - a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al successivo comma 5 lettera a);
 - b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento;
 - c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.
5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:
 - a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte Quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;
 - b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'autorità competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformità all'autorizzazione nonché alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.
6. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di un'installazione di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.

Articolo 237- octies
(Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento)



1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.
2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3% in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5% in peso sul secco.
3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente.
4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 ° C per almeno due secondi.
5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100 ° C per almeno due secondi.
6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superiori a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.
7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'autorità competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.
8. Qualora l'autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.
9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.
11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti nei seguenti casi:
 - a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;
 - b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;



- c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.
12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto possibile.
 13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.
 14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

Articolo 237-nonies

(Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività)

1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo 237-octies, purché nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:
 - a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'Allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;
 - b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
2. Le autorità competenti comunicano Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.
3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attività che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.

Art. 237-decies

(Coincenerimento di olii usati)

1. È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.
2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma precedente, è autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:
 - 1) la quantità di policlorodifenili (PCB) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;
 - 2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'Allegato D alla Parte Quarta, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 177, comma 4;
 - 3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;
 - b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.



Art. 237- undecies

(Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento 1069/2009/UE)

1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è autorizzato secondo le disposizioni dell'articolo 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all'Allegato 3.
2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è inviata anche alla ASL territorialmente competente.
3. Nella documentazione di cui al decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, del Ministro dell'ambiente, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 «Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione».

Art. 237- duodecies

(Emissione in atmosfera)

1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell'aria.
2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all'Allegato I, paragrafo A, e all'Allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.
3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40% del calore totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'Allegato 2, paragrafo A.
4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni è effettuato conformemente al punto C dell'Allegato 1 e punto C dell'Allegato 2.
5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all'Allegato 2, lettera B; al presente Titolo.
6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C dell'Allegato 1 e al punto C dell'Allegato 2, del presente Titolo.
7. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'Allegato 1, paragrafo A.
8. In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta la possibilità di concedere specifiche deroghe previste negli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni contenute nel Titolo III-bis della Parte seconda.

Art. 237- terdecies

(Scarico di acque reflue)

1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento è limitata per quanto possibile e comunque disciplinato dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.



2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente ai sensi del Titolo III-bis.
3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:
 - a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell'Allegato I, al presente Titolo;
 - b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;
 - c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonché la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;
 - d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 76 e successivi;
 - e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.
5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all'Allegato 1, paragrafo D; è vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.
6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell'Allegato V alla Parte Terza, a pie' di impianto di trattamento.
7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:
 - a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
 - b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;
 - c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.
8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all'Allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.
9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.
10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione



di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.

12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte Terza.
13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell'Allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento.
14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.
15. E' prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

Art. 237- quattordices

(Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento)

1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'Allegato 1 e della lettera C dell'Allegato 2 al presente Titolo per quanto non previsto all'Allegato VI alla Parte Quinta.
2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'Allegato 2, paragrafo C, punto 1.
3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, HCl, HF e NH₃. L'autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO₂, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.
4. L'autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NO_x e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al successivo comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacità nominale inferiore a 6t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monitoraggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NO_x possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.
5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.



6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'autorità competente.
7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l'autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.
8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'autorità competente, devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:
 - a) tempo di permanenza;
 - b) temperatura minima;
 - c) tenore di ossigeno.
9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.
10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.
11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octodecies.
12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

Art. 237- quindecies
(Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-tresdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.
2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformità a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 1.
3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all'Allegato 1, paragrafo E, punto 2.
4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'autorità che ha rilasciato la stessa.
5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.
6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La



taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche APAT.

Art. 237-sexdecies
(Residui)

1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformità alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformità alle norme del presente decreto legislativo.
2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante l'utilizzo di contenitori chiusi.
3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

Articolo 237-septesdecies
(Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti l'applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.
2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria all'attuazione del comma 1, le autorità competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all'applicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni.
4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte Seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione dell'autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità.
5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'autorità competente che la rende accessibile al pubblico con le modalità di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come



requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo

6. L'autorità competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalità di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Art. 237-octodecies
(Condizioni anomale di funzionamento)

1. L'autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.
2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.
3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.
4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m³, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui all'Allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.
5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

Articolo 237-noviesdecies
(Incidenti o inconvenienti)

1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:
 - a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
 - b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.
2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

Articolo 237-viginties
(Accessi ed ispezioni)

1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti



necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonché del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.

2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.

Articolo 237-viginties-uno (Spese)

1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.
2. Fatto salvo il comma 1, le attività e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 237-viginties-duo (Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.
2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte Quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.
4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all'articolo 215, comma 3. Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la regione può chiedere la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla regione stessa e proporzionata alla capacità massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:
 - a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;
 - b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.
5. Nel caso in cui la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente



6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.
7. Nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all'autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'impianto adeguato come da comma 1.
8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata.”

Articolo 16

(Modifiche al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. Al Capo I del Titolo VI della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 261 è aggiunto il seguente:

“Articolo 261-bis (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui presente titolo, è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi, negli impianti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettere b), c) d), ed e), in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il proprietario ed il gestore che nell'effettuare la dismissione di un impianto di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non provvedono a quanto previsto all'articolo 237-octies, comma 10, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti nelle condizioni di cui all'articolo 237-septiesdecies, comma 3, superando anche uno solo dei limiti temporali ivi previsti, è punito con l'arresto fino a nove mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico in acque superficiali di acque reflue evacuate da un impianto di incenerimento o coincenerimento e provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi di cui all'articolo 237-duodecies, comma 5, non rispettando i valori di emissione previsti all'Allegato 1, paragrafo D, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da diecimila euro a trentamila euro.



7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua lo scarico delle acque reflue di cui all'articolo 237-duodecies, in mancanza della prescritta autorizzazione di cui al comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da cinquemila euro a trentamila euro.
8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'esercizio dell'attività di incenerimento o coincenerimento, supera i valori limite di emissione di cui all'articolo 237-undecies, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da diecimila euro a venticinquemila euro. Se i valori non rispettati sono quelli di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3) e 4), il responsabile è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da diecimila euro a quarantamila euro.
9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il professionista che, nel certificato sostitutivo di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, attesta fatti non corrispondenti al vero, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da cinquemila euro a venticinquemila euro.
10. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette in esercizio un impianto di incenerimento o di coincenerimento autorizzato alla costruzione ed all'esercizio, in assenza della verifica di cui all'articolo 237-octies, comma 7, o della relativa certificazione sostitutiva comunicata nelle forme di cui all'articolo 237-octies, comma 8, e all'articolo 237-octies, comma 10, con riferimento agli impianti di coincenerimento, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a venticinquemila euro.
11. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e salvo quanto previsto al comma 12, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, non osserva le prescrizioni di cui all'articolo 237-quinquies, comma 2, con riferimento agli impianti di incenerimento, all'articolo 237-quinquies, comma 3, all'articolo 237-septies, comma 1, e all'articolo 237-octies, comma 1, è punito con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le parziali deroghe di cui all'articolo 237-septies, comma 6, e all'articolo 237-nonies, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a venticinquemila euro.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento, avendo conseguito in sede di autorizzazione le deroghe di cui all'articolo 237-undecies, comma 6, non rispetta le prescrizioni imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da duemilacinquecento euro a venticinquemila euro.
14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nell'esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall'autorità competente in sede di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da mille euro a trentacinquemila euro.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 non si applicano nel caso in cui l'installazione è soggetta alle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.”

Articolo 17

(Modifiche all'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.”



Articolo 18

(Modifiche all'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 267 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 le parole: "all'articolo 208. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sulla base del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, e dei piani regionali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali-";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale."

Articolo 19

(Modifiche all'articolo 268 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 268, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;"
 - b) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

"m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo;"
 - c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

"n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);"
 - d) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;"
 - e) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del"



presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;”

f) alla lettera aa) è aggiunto, in fine il seguente periodo:

“Per gli impianti di cui all’articolo 273 e per le attività di cui all’articolo 275 si applica la definizione prevista all’articolo 5, comma 1, lettera r-ter).”;

g) dopo la lettera aa) è inserita la seguente:

“aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione é, in tutto o in parte, é in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.”;

h) la lettera gg) è sostituita dalla seguente:

“gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione é classificato come:

1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un’autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;

2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un’autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;

3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai punti 2) e 3);”;

i) alla lettera qq) le parole: “al fine di essere alla stessa destinati” sono soppresse.

Articolo 20

(Modifiche all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All’articolo 269, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è abrogato.

2. All’articolo 270 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Il presente articolo si applica anche ai grandi impianti di combustione, fermo restando quanto previsto all’articolo 273, commi 9 e 10.”

Articolo 21

(Modifiche all’articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All’articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole: “Per gli impianti sottoposti” sono sostituite dalle seguenti: “Per le installazioni sottoposte”;

b) al comma 17, le parole: “delle autorizzazioni integrate ambientali e” sono soppresse;

c) al comma 18, le parole: “e delle autorizzazioni integrate ambientali” sono soppresse.

Articolo 22

(Modifiche all’articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)



1. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai grandi impianti di combustione nuovi si applicano i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta.

3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1° gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1° gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto, tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti;

4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 1° gennaio 2015, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023;

b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016;

c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;

d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.

4-bis. Se l'esenzione prevista dal comma 4 è concessa ad impianti di combustione con potenza termica nominale totale superiore a 500 MW alimentati con combustibili solidi, autorizzati per la prima volta dopo il 1° luglio 1987, devono essere in tutti i casi rispettati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, i valori limite previsti per gli ossidi azoto all'Allegato II, Parte II, alla Parte Quinta.

5. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) almeno il 50% della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a



presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;

b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.

6. Ai sensi dell'articolo 271, commi 5, 14 e 15, l'autorizzazione di tutti i grandi impianti di combustione deve prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta.

7. Per i grandi impianti di combustione, ciascun camino, contenente una o più canne di scarico, corrisponde, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 270, ad un punto di emissione.”

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Nel caso in cui un grande impianto di combustione sia sottoposto a modifiche sostanziali, si applicano all'intero impianto i valori limite di emissione stabiliti nella Parte II, sezioni da 1 a 5, lettera B, e sezione 6 dell'Allegato II alla Parte Quinta.”;

c) al comma 15, la lettera i), è sostituita dalla seguente:

“i) le turbine a gas e motori a gas usati su piattaforme off-shore e sugli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore;”;

d) al comma 15, è aggiunta la seguente lettera:

“m-bis) gli impianti che utilizzano come combustibile qualsiasi rifiuto solido o liquido non ricadente nella definizione di biomassa di cui all'Allegato II alla Parte Quinta.”;

e) il comma 16-bis è sostituito dal seguente:

“16-bis. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista per la costruzione degli impianti di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, il gestore presenta una relazione che comprova la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) disponibilità di appropriati siti di stoccaggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;

b) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;

c) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di CO₂.”

Articolo 23

(Modifiche all'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. L'articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ Articolo 274 (Raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, ogni tre anni, una relazione inerente le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto, nella quale siano separatamente indicate le emissioni delle raffinerie. Tale relazione é trasmessa per la prima volta entro il 31 dicembre 2007 in relazione al periodo di tre anni che decorre dal 1° gennaio 2004 e, in seguito, entro dodici mesi dalla fine di ciascun successivo periodo di tre anni preso in esame. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette inoltre alla Commissione europea, su



richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.

2. Fino all'anno 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alla Commissione europea ogni anno, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gli impianti per i quali è stata concessa l'esenzione prevista dall'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti. A tal fine l'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica a tale Ministero le predette informazioni.
3. Entro il 1° gennaio 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea gli elenchi di tutti gli impianti di combustione cui si applicano rispettivamente l'articolo 273, comma 4, e l'articolo 273, comma 5, specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui all'articolo 273, comma 6, la percentuale della produzione di calore utile, calcolata come media mobile sui cinque anni civili precedenti, fornita ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda. L'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le predette deroghe contestualmente all'applicazione delle stesse specificando, per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale, le tipologie di combustibili usati e i valori limite di emissione applicati per ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri.
4. Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunicano all'Istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale (ISPRA), con le modalità previste dalla Parte III dell'Allegato II alla Parte Quinta, la tipologia dell'impianto gestito, la data di messa in esercizio dell'impianto e, con riferimento all'anno precedente, le emissioni totali, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, determinate conformemente alle prescrizioni della Parte IV dell'Allegato II alla Parte Quinta, la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dal carbone, dalla lignite, dalle biomasse, dalla torba, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, le ore operative, nonché la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente comma, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore inadempiente di provvedere.
5. L'ISPRA, sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto. Tale relazione deve riportare tutti gli elementi previsti dal comma 4. Almeno due mesi prima della scadenza prevista dal comma 1 per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, l'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la suddetta relazione, nonché i dati disaggregati relativi a ciascun impianto.
6. I dati di cui al comma 4 sono raccolti e inviati in formato elettronico. A tal fine debbono essere osservate, ove disponibili, le procedure indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione di cui al comma 5, nonché i dati disaggregati raccolti dall'ISPRA sono resi disponibili alle autorità competenti sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito internet dell'ISPRA.



7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea, con riferimento all'anno precedente:
- a) per gli impianti di combustione cui si applica la Parte II, sezione 1, lettera C, dell'Allegato II alla Parte Quinta, il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolfurazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga;
 - b) il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione a cui sono state concesse le deroghe previste all'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, sezione I, lettera A, paragrafo 2, sezione 2, lettera A, paragrafo 2, sezione 4, lettera A, paragrafo 1, note 1, 4 e 5, e sezione 4, lettera A-bis, paragrafo 3.
8. L'autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, comunica a tale Ministero le deroghe di cui alle lettere a) e b) contestualmente all'applicazione delle stesse."

Articolo 24

(Modifiche all'articolo 275 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. All'articolo 275, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni previste dal presente articolo per gli stabilimenti si intendono riferite anche alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale. L'Allegato III alla Parte Quinta indica i casi in cui le attività degli stabilimenti esistenti di cui al comma 8 sono soggette a valori limite e prescrizioni speciali.";
 - b) al comma 4, le parole: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento in conformità all'articolo 269 e a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta oppure, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, comma 3." sono sostituite dalle seguenti: "una domanda di autorizzazione dello stabilimento ai sensi dell'articolo 269 o, ricorrendone i presupposti, una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 272, comma 3, o una domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-ter, in conformità a quanto previsto al presente articolo e all'Allegato III alla Parte Quinta.";
 - c) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono inoltre previste le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni di COV durante le operazioni di avviamento e di arresto. Le autorizzazioni, incluse quelle rilasciate in sede di rinnovo ai sensi dell'articolo 281, assicurano che tali valori limite e prescrizioni si applichino a tutte le attività di cui al comma 2 e che i valori limite e le prescrizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2 si possano applicare soltanto alle attività degli stabilimenti esistenti.";
 - d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Si considerano esistenti, ai fini del presente articolo, gli stabilimenti che al 1° aprile 2001 erano in esercizio in base agli atti autorizzativi all'epoca previsti o per i quali è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data ove lo stabilimento sia stato messo in funzione entro il 1° aprile 2002. Si considerano nuovi gli altri stabilimenti. Ai fini dell'applicazione degli articoli 270, 271 e 281 gli stabilimenti previsti dal presente articolo, escluse le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, si considerano anteriori al 1988, anteriori al 2006 e nuovi sulla base delle definizioni previste dall'articolo 268.";
 - e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In caso di modifiche sostanziali di attività svolte negli stabilimenti esistenti l'autorizzazione dispone che le attività oggetto di modifica sostanziale:



- a) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti nuovi;
- b) siano soggette alle prescrizioni relative alle attività degli stabilimenti esistenti se le emissioni totali di tutte le attività svolte nello stabilimento non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).”;
- f) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. Se il gestore comprova all’autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile, per uno specifico stabilimento, rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l’ambiente e purché le migliori tecniche disponibili siano comunque applicate.”;
- g) al comma 15 la parola: “luogo” è sostituita dalla seguente: “stabilimento”;
- h) al comma 18 le parole: “decisione 2007/531/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea.” sono sostituite dalle seguenti “decisione della Commissione europea 2010/681/UE del 9 novembre 2010.”;
- i) il comma 19 è sostituito dal seguente:

“19. Con apposito decreto, ai sensi dell’articolo 281, comma 6, si provvede ad inserire all’Allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all’applicazione del presente articolo, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell’articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. Il comma 18 non trova applicazione a decorrere dalla data prevista da tale decreto.”

Articolo 25

(Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni)

1. Dopo la Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente:

“PARTE QUINTA-BIS

DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONI

TITOLO I – ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO

Articolo 298-bis

(Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio)

1. Sono vietati, con riferimento alle sostanze relative ai processi di produzione di biossido di titanio, l’immersione, l’iniezione e lo scarico in qualsiasi corpo d’acqua e nel mare dei seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti solidi, in particolare i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall’acido solforico o dal cloro nel procedimento di fabbricazione; il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ($\text{FeSO}_4\text{H}_2\text{O}$); i cloruri metallici e idrossidi metallici (stanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio; i residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
 - b) le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all’idrolisi della soluzione di solfato di titanio e da installazioni che utilizzano il procedimento al solfato; sono compresi i rifiuti acidi associati



a tali acque madri, contenenti complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti; sono e comprese le acque madri che sono state diluite fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero;

c) i rifiuti provenienti da installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro, contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico, nonché vari metalli pesanti; sono compresi i rifiuti acidi che sono stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero;

d) i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti di cui alle lettere b) e c) e contenenti vari metalli pesanti; sono esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5.

2. Per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio, le emissioni nelle acque e nell'atmosfera devono rispettare i valori limite di emissione previsti dall'allegato I, parti 1 e 2, ~~alla parte settima~~ alla parte quinta-bis. Le autorizzazioni prevedono inoltre opportune misure per prevenire l'emissione di aerosol acidi dalle installazioni.

3. Le autorità competenti per il controllo possono effettuare ispezioni e prelievi di campioni 3. relativamente alle emissioni nelle acque, alle emissioni nell'atmosfera, agli stoccaggi ed alle lavorazioni presso le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido di titanio. Tale controllo comprende almeno il controllo delle emissioni di cui all'allegato I, parte 3.3, alla parte quinta-bis. Il controllo è effettuato conformemente alle norme CEN oppure, se non sono disponibili norme CEN, conformemente a norme ISO, nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2, con i dati relativi all'attuazione del presente articolo, secondo le modalità fissate dalla normativa comunitaria e sulla base di rapporti di cui al comma 5 che le regioni e le province autonome forniscono entro il 30 aprile di ogni anno.

5. Il rapporto di cui al comma 4, elaborato sulla base dei controlli di cui al comma 3 e dei dati di cui al comma 6, deve contenere almeno, con riferimento a ciascuna risorsa ambientale interessata, le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del luogo di campionamento e delle sue caratteristiche permanenti, unitamente ad altre notizie di tipo amministrativo e geografico;
- b) l'indicazione dei metodi di campionamento e analisi usati;
- c) i risultati delle analisi;
- d) le modifiche apportate alla frequenza di campionamento e di analisi ed al luogo di campionamento.

7. 6. I gestori delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio trasmettono alle regioni e alle province autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione contenente i dati necessari per il rapporto di cui al comma 5 con riferimento alle emissioni, agli stoccaggi e alle lavorazioni di cui al comma 3, indicando anche la tipologia e sui quantitativi di rifiuti prodotti e/o scaricati o stoccati nell'anno civile precedente.”



(Modifiche agli Allegati alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

Inquadramento generale

A-. Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda.

B- I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b).

C - Nell'ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

D- In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente:

- a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e
- b) l'interpretazione del termine "scala industriale" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nel presente Allegato.

Categorie di attività di cui all'articolo 6, comma 13.

1. Attività energetiche

1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW

1.2. Raffinazione di petrolio e di gas

1.3. Produzione di coke

1.4. Gassificazione o liquefazione di:

- a) carbone;
- b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW.

1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta.

2. Produzione e trasformazione dei metalli

2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora¹

2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora;
- b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.

¹ Si rammenta che (vedi DPR 802/82) per l'unità di misura di massa 1 Mg = 1 megagrammo = 1000 kg = 1 tonnellata.



- 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
- a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
 - b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;
- 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
3. Industria dei prodotti minerali
- 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
- a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
 - b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
 - c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno.
- 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
- 3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
- 3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
- 3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di carica per forno superiore a 300 kg/m³.
4. Industria chimica
- 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
 - b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
 - c) idrocarburi solforati;
 - d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
 - e) idrocarburi fosforosi;
 - f) idrocarburi alogenati;
 - g) composti organometallici;
 - h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
 - i) gomme sintetiche;
 - l) sostanze coloranti e pigmenti;
 - m) tensioattivi e agenti di superficie.
- 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
 - b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
 - c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
 - d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
 - e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
- 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
- 4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
- 4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
- 4.6. Fabbricazione di esplosivi
5. Gestione dei rifiuti



5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

5.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

6. Altre attività

6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:

- a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno;
- c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.

6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno

6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito



6.4.

a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno;
b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da:

1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno;

2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno;

3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta "A" la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a;

- 75 se A è pari o superiore a 10; oppure

- $[300 - (22,5 \times A)]$ in tutti gli altri casi

L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto.

c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua)

6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.

6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:

a) con più di 40000 posti pollame;

b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o

c) con più di 750 posti scrofe.

6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per appretare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

6.9. Cattura di flussi di CO₂ provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.

6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.”

2. L'Allegato IX alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO IX ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).

2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).

3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)

4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).

5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)

6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2)”



3. All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Aria" al punto 6 dopo la parola: "Polveri, sono aggiunte le seguenti: ", comprese le particelle sottili" ed al punto 9 la parola "fitofarmaceutici" è sostituita dalla parola "fitosanitari".
4. All'Allegato X alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella sezione "Acqua" dopo il punto 12 è aggiunto il seguente: "13 sostanze prioritarie di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ff)".
5. All'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 12 è sostituito dal seguente:

"12 Indicazioni dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF) già pubblicati, informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, nonché altre informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali pubbliche".
6. Dopo l'Allegato XII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

"ALLEGATO XII-bis ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006

Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis Le deroghe di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-bis, sono tipicamente ammesse nei seguenti casi, resi evidenti da un'analisi costi-benefici allegata all'istanza e verificata dall'autorità competente nel corso dell'istruttoria:

- a) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce alcun effetto benefico nello specifico contesto ambientale, se confrontato alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione;
- b) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non garantisce, rispetto alle prestazioni garantite con l'autorizzazione in corso di definizione, significativi effetti benefici nello specifico contesto ambientale, mentre di contro richiede notevoli investimenti da parte del gestore;
- c) il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL permetterebbe di conseguire benefici ambientali che, nello specifico contesto, possono essere garantiti negli stessi tempi e con investimenti notevolmente minori finanziando azioni di soggetti non sottoposti alla disciplina IPPC;
- d) il particolare assetto impiantistico o i vincoli determinati dalla collocazione geografica dell'installazione (prescrizioni paesaggistiche di VIA ad es.) determinano un costo di implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento sproporzionato rispetto a quello medio richiesto alle altre installazioni del settore ;
- e) il particolare assetto impiantistico o la collocazione geografica fanno sì che il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL non possa essere conseguito con la sola implementazione delle migliori tecniche disponibili di riferimento;
- f) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, per l'adeguamento alle migliori tecniche disponibili, in attuazione della autorizzazione in corso di rinnovo o riesame;
- g) è opportuno concedere al gestore una dilazione dei tempi per il raggiungimento di limiti corrispondenti ai BAT-AEL per consentirgli di raggiungere almeno il punto di pareggio in relazione agli investimenti già effettuati, in considerazione di particolari caratteristiche tecniche delle installazioni e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità tecniche interessate, e non solo delle parti oggetto delle BAT;



- h) degli impianti e dei processi produttivi che rendono possibile l'applicazione di talune BAT solo attraverso il completo rifacimento delle unità produttive;
- i) l'installazione, o la parte di installazione, è utilizzata per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti o processi
- j) altri casi particolari legati ad assetto impiantistico, contesto ambientale e collocazione geografica, riconosciuti dall'autorità competente"

ART. 27

(Modifiche agli allegati alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Prima dell'Allegato A alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pagina di riepilogo degli allegati alla parte quarta è sostituita dalla seguente:

"ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE QUARTA

ALLEGATO B - elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento

ALLEGATO C - elenco non esaustivo delle operazioni di recupero

ALLEGATO D - elenco dei rifiuti

ALLEGATO E

ALLEGATO F - Criteri da applicarsi sino all'entrata, in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 226, comma 3

ALLEGATO I - caratteristiche di pericolo per i rifiuti

ALLEGATO L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti".

2. All'Allegato L, Parte Quarta, punto 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "alla direttiva 96/61/CE" sono sostituite dalle seguenti: "al Titolo III-bis alla Parte Seconda".

3. All'Allegato L, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il punto 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis Introduzione delle misure indicate nei documenti di riferimento sulle BAT per prevenire la produzione di rifiuti da installazioni soggette al Titolo III-bis alla Parte Seconda. Sono a tal fine pertinenti le operazioni di riutilizzo, riciclo, recupero effettuate all'interno delle stesse installazioni in cui si generano i materiali".

4. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V, l'intestazione "Allegati al Titolo V" è sostituita dall'intestazione "ALLEGATI AL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA"

5. Dopo l'Allegato L alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prima della pagina di riepilogo degli allegati al Titolo V della Parte Quarta, son aggiunti i seguenti allegati:

"Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Valori limite di emissione medi giornalieri espressi in mg/Nm³

Polvere totale	10
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	10



Acido cloridrico (HCl)	10
Acido fluoridrico (HF)	1
Biossido di zolfo (SO ₂)	50
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di 200 incenerimento dei rifiuti	
Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti con una capacità nominale pari o inferiore a 6 t/ora	400
Ammoniaca (NH ₃)	30

2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm³

	(100 %)	(97 %)
	A	B
a) Polveri totali	30	10
a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10
a) Acido cloridrico (HCl)	60	10
a) Acido fluoridrico (HF)	4	2
a) Biossido di zolfo (SO ₂)	200	50
a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti	400	200
a) Ammoniaca (NH ₃)	60	30

3. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore espressi in mg/Nm³

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C

Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)	0,05 in totale
Tallio e suoi composti espressi come tallio (Tl)	
Mercurio e suoi composti espressi come mercurio (Hg)	0,05
Antimonio e suoi composti espressi come antimonio (Sb)	
Arsenico e suoi composti espressi come arsenico (As)	
Piombo e suoi composti espressi come piombo (Pb)	
Cromo e suoi composti espressi come cromo (Cr)	
Cobalto e suoi composti espressi come cobalto (Co)	0,5 in totale
Rame e suoi composti espressi come rame (Cu)	
Manganese e suoi composti espressi come manganese (Mn)	
Nickel e suoi composti espressi come nickel (Ni)	
Vanadio e suoi composti espressi come vanadio (V)	

I suddetti valori medi comprendono anche le emissioni sotto forma di polveri, gas e vapori dei metalli presenti nei relativi composti.



4. Valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore.

I valori medi di concentrazione degli inquinanti si ottengono secondo i metodi fissati ed aggiornati ai sensi della tabella di cui alla lettera C.

a) Diossine e furani (PCDD + PCDF) (1)	0,1 ng/Nm ³
b) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (2)	0,01 mg/Nm ³
c) PCB-DL (3)	0,1 ng/Nm ³

(1) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

(2) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

Benz[a]antracene
Dibenz[a, h]antracene
Benzo[h]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a, e]pirene
Dibenzo[a, h]pirene
Dibenzo[a, i]pirene
Dibenzo[a, l]pirene



Indeno [1,2,3 - cd]
pirene

(3) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DI, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

Congenero	Nome IUPAC	WHO-TEF
3,3',4,4'-TetraCB	PCB77	0,0001
3,4,4',5-TetraCB	PCB81	0,0003
2,3,3',4,4'-PentaCB	PCB 105	0,00003
2,3,4,4',5-PentaCB	PCB 114	0,00003
2,3',4,4',5-PentaCB	PCB 118	0,00003
2',3,4,4',5-PentaCB	PCB 123	0,00003
3,3',4,4',5-PentaCB	PCB 126	0,1
2,3,3',4,4',5-HexaCB	PCB 156	0,00003
2,3,3',4,4',5'-HexaCB	PCB 157	0,00003
2,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 167	0,00003
3,3',4,4',5,5'-HexaCB	PCB 169	0,03
2,3,3',4,4',5,5'-HeptaCB	PCB 189	0,00003

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm³ come valore medio su 10 minuti.

L'autorità competente può concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m³ come valore medio orario.

B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 237-nonies del Titolo III-bis della Parte IV:

- pressione 101,3 kPa;
- gas secco,



nonché un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco pari all'11% in volume, utilizzando la seguente formula

$$\text{Es.} = \frac{21 - \text{Os}}{21 - \text{Om}} \times \text{Em}$$

nella quale:

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

Em = concentrazione di emissione misurata;

Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Nel caso di incenerimento unicamente di oli usati, come definiti all'articolo 183 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ossigeno di riferimento negli effluenti gassosi secchi è pari al 3%. Se i rifiuti sono inceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

Nel caso di incenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno viene applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.

C. VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni


Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;
- il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione stabilito al paragrafo A, punto 5, primo trattino;
- nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;
- nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, le diossine e i furani e gli idrocarburi policiclici aromatici durante il periodo di campionamento supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punti 3 e 4;
- sono rispettate le disposizioni del paragrafo A, punto 5, secondo trattino.

I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

 Polveri totali	30%
--	-----

Carbonio organico totale	30%
Acido cloridrico	40%
Acido fluoridrico	40%
Biossido di zolfo	20%
Biossido di azoto	20%
Monossido di carbonio	10%
Ammoniaca	30%

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati, a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo, più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua sulla base di quanto previsto dalle norme tecniche di seguito riportate:

Parametro	Metodo
Temperatura	UNI EN ISO 16911:2013
Pressione	UNI EN ISO 16911:2013
Velocità	UNI EN ISO 16911:2013
Portata	UNI EN ISO 16911:2013
Umidità	UNI EN 14790:2006
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010
Acido Fluoridrico (HF)	ISO15713 :2006
Ossidi Di Azoto (NO _x) Espresi Come NO ₂	UNI EN 14792 : 2006
Ammoniaca (NH ₃)	EPA CTM-027 :1997
Biossido Di Zolfo (SO ₂)	UNI EN 14791:2006
Monossido Di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006
TOC Espresso Come C	UNI EN 12619 : 2013
PCDD/PCDF Come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3 : 2006
PCB-DI come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010
IPA	ISO 11338 -1 e 2 : 2003
Polveri	UNI EN 13284-1: 2003
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211:2003
Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	UNI EN 14385:2004

Salvo diversamente indicato al Titolo III-bis della Parte Quarta , in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite di emissioni se la concentrazione è calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO

1. Valori limite di emissione negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi

Sono di seguito riportati i valori limite di emissione di inquinanti negli scarichi di acque reflue derivanti dalla depurazione degli effluenti gassosi, espressi in concentrazioni di massa per campioni non filtrati.

	95%	100%
--	-----	------



a) Solidi sospesi totali	30 mg/l	45 mg/l
b) Mercurio e suoi composti, espressi come mercurio (Hg)		0,03 mg/l
c) Cadmio e suoi composti, espressi come cadmio (Cd)		0,05 mg/l
d) Tallio e suoi composti, espressi come tallio (Tl)		0,05 mg/l
e) Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico As		0,15 mg/l
f) Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)		0,2 mg/l
g) Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)		0,5 mg/l
h) Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)		0,5 mg/l
i) Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)		0,5 mg/l
l) Zinco e suoi composti, espressi come zinco (Zn)		1,5 mg/l
m) Diossine e furani (PCDD + PCDF) come Teq		0,3 ng/l
n) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)		0,0002 mg/l
o) Policlorobifenili (PCB-DI) come Teq		0,3 ng/l

E. CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI NELLE ACQUE DI SCARICO

1. Misurazioni

- a) misurazioni continue del pH, della temperatura e della portata;
- b) misurazioni giornaliere dei solidi sospesi totali effettuate su campioni per sondaggio;
- c) misurazioni almeno mensili, su di un campione rappresentativo proporzionale al flusso dello scarico su un periodo di 24 ore, degli inquinanti di cui al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
- d) misurazioni almeno semestrali di diossine e furani e degli idrocarburi policiclici aromatici; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, tali sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

2. Valutazione dei risultati delle misurazioni

I valori limite di emissione si intendono rispettati se:

- a) il 95% e il 100% dei valori misurati per i solidi sospesi totali non superano i rispettivi valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettera a);
- b) non più di una misurazione all'anno per i metalli pesanti supera i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere da b) a l);
- c) le misurazioni semestrali per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici non superano i valori limite di emissione stabiliti al paragrafo D, punto 1, lettere m) e n).

Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

1. Formula di miscelazione



La seguente "formula di miscelazione" deve essere applicata ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite totale di emissione "C" nel presente Allegato.

Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nell'effluente gassoso derivante dal coincenerimento dei rifiuti è calcolato come segue:

$$\frac{V_{\text{rifiuti}} \times C_{\text{rifiuti}} + V_{\text{processo}} \times C_{\text{processo}}}{V_{\text{rifiuti}} + C_{\text{processo}}} = C$$

V_{rifiuti} : volume dell'effluente gassoso derivante dall'incenerimento dei soli rifiuti, determinato in base ai rifiuti che hanno il più basso potere calorifico specificato nell'autorizzazione e normalizzato alle condizioni indicate al paragrafo B dell'Allegato 1.

Qualora il calore liberato dall'incenerimento di rifiuti pericolosi sia inferiore al 10% del calore totale liberato nell'impianto, V_{rifiuti} deve essere calcolato in base ad un quantitativo (fittizio) di rifiuti che, se incenerito, libererebbe un calore pari al 10% del calore totale liberato nell'impianto.

C_{rifiuti} : valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento stabiliti al paragrafo A dell'Allegato 1.

V_{processo} : volume dell'effluente gassoso derivante dal processo dell'impianto, inclusa la combustione dei combustibili autorizzati normalmente utilizzati nell'impianto (esclusi i rifiuti), determinato sulla base dei tenori di ossigeno previsti dalla normativa ai fini della normalizzazione delle emissioni. In assenza di normativa per il pertinente tipo di impianto, si deve utilizzare il tenore reale di ossigeno dell'effluente gassoso non diluito con aggiunta di aria non indispensabile per il processo. La normalizzazione per le altre condizioni è quella specificata al paragrafo B.

C_{processo} : valori limite di emissione indicati nel presente Allegato per taluni settori industriali o, in caso di assenza di tali valori, valori limite di emissione degli inquinanti e del monossido di carbonio fissati dalla normativa statale o regionale per tali impianti quando vengono bruciati i combustibili normalmente autorizzati (rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite di emissione che figurano nell'autorizzazione. Se in questa non sono menzionati tali valori, si ricorre alle concentrazioni reali in massa.

C: valori limite totali di emissione e tenore di ossigeno individuati nel presente Allegato per taluni settori industriali e per taluni inquinanti o, in caso di assenza di tali valori, valori limite totali di emissione da rispettare per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio. Il tenore totale di ossigeno di riferimento, che sostituisce il tenore di ossigeno di riferimento per la normalizzazione di cui al successivo paragrafo B, è calcolato sulla base dei tenori di ossigeno sopraindicati per V_{rifiuti} e per V_{processo} , rispettando i volumi parziali.

I valori limite totali di emissione (C) per gli inquinanti di cui all'Allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, sono quelli fissati nei suddetti punti, e non sono soggetti alla applicazione della "formula di miscelazione".

2. Disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti

2.1. I valori limite di emissione di cui ai punti 2.2 e 2.3 si applicano come valori medi giornalieri di polveri totali, HCl, HF, NOx, SO₂, TOC, NH₃ (per misurazioni in continuo), come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore per i metalli pesanti e come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore per diossine e furani.

Tutti i valori sono normalizzati a ossigeno 10 %.

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.



2.1. C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm³ tranne che per diossine e furani, IPA e PCB-DI) per le seguenti sostanze inquinanti

Sostanza inquinante	C
Polveri totali	30
HCl	10
HF	1
NOx	500 (1)
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5
Diosine e furani (ng/Nm ³)	C
IPA	C
PCB-DI (ng/Nm ³)	C
Ammoniaca	30

(1) Fino al 1° gennaio 2016 l'autorità competente può autorizzare dal valore limite per i NOx per i forni Lepol e per i forni rotativi lunghi purché l'autorizzazione stabilisca un valore limite di emissione complessivo per i NOx inferiore o pari a 800 mg/Nm³.

2.3. C – Valori limite totali di emissione (espressi in mg/Nm³) per SO₂ e TOC

Inquinanti	C
SO ₂	50
TOC	10

L'autorità competente può concedere deroghe rispetto ai valori limite di emissione di cui al presente punto nei casi in cui il coincenerimento di rifiuti non dia luogo a TOC e SO₂.

2.4. C — Valori limite di emissione complessivi per il CO

L'autorità competente può stabilire valori limite di emissione per il CO

3. Disposizioni speciali per impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti

3.1. C_{processo} espresso come valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido fino alle seguenti date:

- 31 dicembre 2015 per gli impianti che hanno ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013, o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio al più tardi entro il 7 gennaio 2014;
- 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione non coperti dal comma precedente.

Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni di cui all'Allegato 4. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.



C_{processo} per combustibili solidi esclusa la biomassa (tenore di O₂ 6 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	850	200	200
NOx	—	400	200	200
Polvere	50	50	30	30

C_{processo} per la biomassa (tenore di O₂ 6 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	200	200	200
NOx	—	350	300	200
Polvere	50	50	30	30

C_{processo} per i combustibili liquidi (tenore di O₂ 3 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	850	da 400 a 200 (decremento lineare da 100 a 300 MWth)	200
NOx	—	400	200	200
Polvere	50	50	30	30

3.2. C_{processo} espresso in valori medi giornalieri (in mg/Nm³) valido fino alle seguenti date:

- 1° gennaio 2016 per gli impianti di combustione che hanno ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, a condizione che detti impianti siano messi in servizio entro il 7 gennaio 2014;
- 7 gennaio 2013 per gli impianti di combustione diversi da quelli di cui al precedente punto a).

Per determinare la potenza termica nominale totale degli impianti di combustione si applicano le norme sul cumulo delle emissioni. I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

3.2.1. C_{processo} per gli impianti di combustione che hanno ottenuto l'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o i cui gestori hanno presentato una domanda completa per un'autorizzazione entro tale data, purchè siano messi in servizio entro il 7 gennaio 2014, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

C_{processo} per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O₂ 6 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	400 per la torba: 300	200	200
NOx	—	300 per la polverizzata: 400	200	200
Polvere	50	30	25	20



per la torba: 20

C_{processo} per la biomassa (tenore di O_2 6 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	200	200	200
NOx	—	300	250	200
Polvere	50	30	20	20

C_{processo} per i combustibili liquidi (tenore di O_2 3 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	350	250	200
NOx	—	400	200	150
Polvere	50	30	25	20

3.2.2. C_{processo} per gli impianti di combustione diversi da quelli di cui al punto 3.2.1, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas

C_{processo} per i combustibili solidi ad eccezione della biomassa (tenore di O_2 6 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	400 per la torba: 300	200 per la torba: 300, tranne nel caso di combustione a letto fluido: 250	150 per combustione a letto fluido circolante o a letto fluido oppure, nel caso di combustione di torba, per tutti i tipi di combustione a letto fluido: 200
NOx	—	300 per la torba: 250	200	150 per la combustione di lignite polverizzata: 200
Polvere	50	20	20	10 per la torba: 20

C_{processo} per la biomassa (tenore di O_2 6 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	200	200	150
NOx	—	250	200	150
Polvere	50	20	20	20

C_{processo} per i combustibili liquidi (tenore di O_2 3 %):

Sostanza inquinante	50 MWth	da 50 a 100 MWth	da 100 a 300 MWth	300 MWth
SO ₂	—	350	200	150
NOx	—	300	150	100



Polvere	50	20	20	10
---------	----	----	----	----

3.3. C – Valori limite totali di emissione per metalli pesanti (in mg/Nm³) espresso come valori medi in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore (tenore di O₂ 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).

Sostanze inquinanti	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V	0,5

a. C – valori limite totali di emissione per diossine e furani, IPA e PCB-DI espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore (tenore di O₂ 6 % per i combustibili solidi e 3 % per i combustibili liquidi).

Sostanza inquinante	C
Diossine e furani (come Teq)	0,1 ng/Nm ³
IPA	0,01mg/Nm ³
PCB-DI (come Teq)	0,1 ng/Nm ³

4. Disposizioni speciali per gli impianti di coincenerimento di rifiuti nei settori industriali non contemplati nei punti 2 e 3 della presente parte

4.1. C – valore limite totale di emissione per diossine e furani, IPA e PCB DL espresso come valore medio misurato in un periodo di campionamento minimo di 6 ore e massimo di 8 ore:

Sostanza inquinante	C
Diossine e furani (come Teq)	0,1 ng/Nm ³
IPA	0,01mg/Nm ³
PCB-DI (come Teq)	0,1 ng/Nm ³

4.2. C – valori limite totali di emissione (in mg/Nm³) per i metalli pesanti espresso come valori medi misurati in un periodo di campionamento minimo di 30 minuti e massimo di 8 ore:

Sostanze inquinanti	C
Cd + Tl	0,05
Hg	0,05

B. NORMALIZZAZIONE

Condizioni di cui all'articolo 237 *nonies* del Titolo III-*bis* della Parte IV del presente decreto legislativo

- temperatura 273,15 °K;
- pressione 101,3 kPa.
- gas secco.

nonché ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco stabilito o determinato in accordo a quanto previsto al precedente paragrafo A, utilizzando la seguente formula:



$$Es = \frac{21 - Os}{21 - Om} \times Em$$

nella quale:

Es = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;

Em = concentrazione di emissione misurata;

Os = tenore di ossigeno di riferimento;

Om = tenore di ossigeno misurato.

Se i rifiuti sono coinceneriti in una atmosfera arricchita di ossigeno, l'autorità competente può fissare un tenore di ossigeno di riferimento diverso che rifletta le speciali caratteristiche dell'incenerimento.

Nel caso di coincenerimento di rifiuti pericolosi, la normalizzazione in base al tenore di ossigeno è applicata soltanto se il tenore di ossigeno misurato supera il pertinente tenore di ossigeno di riferimento.

C. METODI DI CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato;

b) nessuno dei valori medi rilevati per i metalli pesanti, per le diossine e i furani e per gli idrocarburi policiclici aromatici e PCB-DL supera i pertinenti valori limite di emissione stabiliti nel presente Allegato.

I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Polveri totali	30%
Carbonio organico totale	30%
Acido cloridrico	40%
Acido fluoridrico	40%
Biossido di zolfo	20%
Biossido di azoto	20%
Monossido di carbonio	10%
Ammoniaca	30%

I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.



Per le misurazioni periodiche, la valutazione della rispondenza delle misurazioni ai valori limite di emissione si effettua secondo i seguenti metodi:

Parametro	Metodo
Temperatura	UNI EN ISO 16911:2013
Pressione	UNI EN ISO 16911:2013
Velocità	UNI EN ISO 16911:2013
Portata	UNI EN ISO 16911:2013
Umidità	UNI EN 14790:2006
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006
Acido Cloridrico (HCl)	UNI EN 1911:2010
Acido Fluoridrico (HF)	ISO15713 :2006
Ossidi Di Azoto (NO _x) Espressi Come NO ₂	UNI EN 14792 : 2006
Ammoniaca (NH ₃)	EPA CTM-027 :1997
Biossido Di Zolfo (SO ₂)	UNI EN 14791:2006
Monossido Di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006
TOC Espresso Come C	UNI EN 12619 : 2013
PCDD/PCDF Come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3 : 2006
PCB-DI come (Teq)	UNI EN 1948-1,2,3,4 :2010
IPA	ISO 11338 -1 e 2:2003
Polveri	UNI EN 13284-1:2003
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211:2003
Metalli Pesanti (As,Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)	UNI EN 14385:2004

Salvo diversamente indicato nel Titolo III-*bis* della Parte IV del presente decreto legislativo, in caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite di emissioni se la concentrazione è calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ai periodi di campionamento indicati all'Allegato 1, lettera A, nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

D. ACQUE DI SCARICO DALL'IMPIANTO DI COINCENERIMENTO E RELATIVE NORME SU CAMPIONAMENTO, ANALISI E VALUTAZIONE

Per gli impianti di coincenerimento valgono le medesime disposizioni dei paragrafi D ed E dell'Allegato 1, relative agli impianti di incenerimento.

Allegato 3 al Titolo III-*bis* alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

NORME TECNICHE PER IL COINCENERIMENTO DEI PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALI DI CATEGORIA 1, 2 E 3 DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) 1069/2009.

1. Tipologia: Prodotti trasformati e derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3, ivi compresi i grassi; partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.

1.1 Provenienza: impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per le partite di alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti è ammessa qualsiasi provenienza

1.2 Caratteristiche:

a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti caratteristiche:

P.C.I. sul tale quale 12.000 kJ/kg min;

umidità 10% max;

ceneri sul secco 40% max.

b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:



P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umidità 2% max;
ceneri sul secco 2% max.

I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal produttore in aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.

1.3 Il coincenerimento con recupero energetico, comprende anche la relativa messa in riserva presso l'impianto. Durante tutte le fasi dell'attività devono essere evitati il contatto diretto e la manipolazione dei rifiuti di cui al punto 1.2, nonché qualsiasi forma di dispersione ambientale degli stessi.”

ART. 28

(Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “ore di normale funzionamento” sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: “ore operative”. All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle “ore di normale funzionamento” devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle “ore operative”.

2. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Condizioni generali

I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O₂ pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O₂ standard può essere definito dall'autorità competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.”.

3. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori” sono sostituite dalle seguenti “I gestori”.

4. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3. Impianti multicomcombustibili

3.1 Per gli impianti multicomcombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.

3.2. L'autorità competente applica la seguente procedura:

- a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;
- b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- c) aggiungere i valori limite di emissione ponderati per combustibile.

3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di



emissione, per gli impianti multicomcombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura:

- a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;
- b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
- c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
- d) aggiungere dei valori limite di emissione ponderati per combustibile.

3.4 In relazione agli impianti multicomcombustibili all'interno di una raffineria, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione, l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti.

I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O₂ pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.

Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto.

3.5 Per gli impianti multicomcombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o più combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati."

5. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è misurata in continuo."

6. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti:

"4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso è effettuata in continuo.

4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:

- a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;



b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione.

4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorità competente può non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:

a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;

b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto.

4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorità competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi è la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.

4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno.

4.6. Le modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalità di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorità competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5."

7. All'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

“Sezione 1

Valori limite di emissione di SO₂ - Combustibili solidi

A.

1. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa	Torba
50-100	400	200	300
100-300	250	200	300
> 300	200	200	200

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

B.

Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.



Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa	Torba
50-100	200	100	200
100-300	100	100	100
> 300	75	75	75

C.

1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni, se il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A) e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione può prevedere un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori limite medi mensili:

Potenza termica nominale totale (MW)	Impianti anteriori al 2002	Impianti anteriori al 2013	Altri impianti
50-100	80 %	92 %	93 %
100-300	90 %	92 %	93 %
> 300	96 % (*)	96 %	97 %

(*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%

2. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni in cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra che non possono essere rispettati i valori limite C processo per il biossido di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o 3.2, dell'Allegato I al Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione può prevedere, in alternativa, un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore Crifiuti di cui a tale parte 4, punto 1, è pari a 0 mg/Nm³.

3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento che riporta il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga.

Sezione 2

Valori limite di emissione di SO₂ - Combustibili liquidi

A.

1. Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:

Potenza termica nominale totale (MWth)	valore limite di emissione di SO ₂ (mg/Nm ³)
50-100	350
100-300	250
> 300	200

2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti anteriori al 2002, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza non superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, che, negli anni



successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno.. Il gestore é tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

B.

Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:

Potenza termica nominale totale (MWth)	valore limite di emissione di SO ₂ (mg/Nm ³)
50-100	350
100-300	200
> 300	150

Sezione 3

Valori limite di emissione di SO₂- Combustibili gassosi

A.

Valori limite di emissione SO₂ espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:

Gas naturale ed altri gas	35
Gas liquido	5
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke	400
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni	200

Per gli impianti di combustione anteriori al 2002 alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³.

Sezione 4

Valori limite di emissione di NO_x (misurati come NO₂) e di CO

A.

1. Valori limite di emissione di NO_x espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 alimentati con combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale (MWth)	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100	300 ⁽⁴⁾	300 ⁽⁴⁾	450
100-300	200 ⁽⁴⁾	250 ⁽⁴⁾	200 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾



> 300	200 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	200 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	150 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
-------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

(1) L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm³ per impianti anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

(2) L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.

(3) L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui liquidi di produzione di cui non è ammesso il commercio utilizzati ai fini del processo di produzione.

(4) L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido o liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

(5) L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione autorizzati prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato — CCGT) di impianti che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.

3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

A-bis

1. Valori limite di emissione di NOx e di CO espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:



Tipo impianto	NOx	CO
alimentato con gas naturale,* ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	100	100
alimentato con gas di altoforno, gas da forno a coke o gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	200 (300 per impianti anteriori al 2002 di potenza termica totale non superiore ai 500 MW)	-
alimentato con gas diversi da quelli specificamente previsti dalla presente tabella, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas	200 (300 per impianti anteriori al 2002 di potenza termica totale non superiore ai 500 MW)	-
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale*	50	100
Turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate con gas diversi dal gas naturale*	120	-
Motori a gas	100	100

* Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% in volume di inerti ed altri costituenti.

2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale usate:

- in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;
- in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
- per trasmissioni meccaniche.

Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno un grado di efficienza η , determinato alle condizioni ISO di carico base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx è pari a $50 \times \eta/35\%$.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, 1, 2 e 4, l'autorizzazione può prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno, l'autorizzazione, può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 150 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.

4. Per le turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, l'autorizzazione deve prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore a 40 mg/ Nm³.

5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A-bis. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

B.



1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza nominale (MWth)	termica totale	Carbone e lignite e altri combustibili solidi	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100		150	180 per biomasse solide e torba 200 per biomasse liquide	150
100-300		100	180 per biomasse solide e torba 200 per biomasse liquide	100
> 300		100	150	100

2. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.

3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B. Il gestore é tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

B-bis

1. Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm³ per impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso (tenore di O₂ di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi).

Tipo impianto	NOx	CO
diverso dalle turbine a gas e dei motori a gas	100	100
Turbine a gas (comprese le CCGT)	30 *	100
Motori a gas	75	100

*Se il grado di efficienza η , determinato alle condizioni ISO di carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di NOx è pari a $30 \times \eta/35\%$.

2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore é tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.

Sezione 5

Valori limite di emissione delle polveri

A.

1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al



2013 che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Carbone e lignite ed altri combustibili solidi	Biomassa e torba	Combustibili liquidi
50-100	30	30	30
100-300	25	20	25
> 300	20	20	20

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di polveri pari a 50 mg/Nm³ per gli impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.

B.

1. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.

Potenza termica nominale totale (MWth)	Biomassa e torba	altri combustibili solidi o liquidi
50-300	18 per biomasse solide e torba 10 per biomasse liquide	20
> 300	18 per biomasse solide e torba 10 per biomasse liquide	10

2. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O₂ di riferimento 3%) che devono essere applicati a tutti gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.

Gas diversi da quelli indicati nella presente tabella	5
Gas di altiforni	10
Gas prodotti dall'industria siderurgica che possono essere usati in stabilimenti diversi da quello di produzione	30

“

8. Alla sezione 6, della parte II, dell'Allegato II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella nota 10 le parole: “del presente allegato” sono sostituite dalle seguenti “della presente sezione”.



9. All'Allegato II, parte II, sezione 7, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel titolo, le parole: "che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988" sono soppresse e nella nota 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis."

10. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorità competente dei risultati di tale verifica."

11. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo 4, è aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%".

12. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalità atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato. Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).".

13. All'Allegato II, parte III, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello è sostituito dal seguente:

"A

*Anno di
riferimento:*

Data:

Ragione sociale:

Sede legale

Comune:

Via/Piazza:

Provincia:

Sede impianto

Comune:

Via/Piazza:

Provincia:

Referente per quanto comunicato

Nome:

Cognome:

N. telefono:

N. fax

Indirizzo posta elettronica:

*Indirizzo posta ordinaria (se diverso da sede
impianto):*



Sistemi ad umido (torri di lavaggio)

Sistemi elettrostatici

Sistemi a tessuto (filtri a manica)

Combustibili utilizzati

<i>Combustibile</i>	<i>Quantità utilizzata</i>	<i>Apporto di energia [14]</i>
<i>Biomasse</i>	<i>t/anno:</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Carbone</i>	<i>t/anno</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Lignite</i>	<i>t/anno</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Torba</i>	<i>t/anno</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Altri combustibili solidi (specificare)</i>	<i>t/anno:</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Combustibili liquidi</i>	<i>t/anno:</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Gas naturale</i>	<i>Sm³/anno:</i>	<i>TJ / anno:</i>
<i>Gas diversi dal gas naturale (specificare)</i>	<i>Sm³/anno:</i>	<i>TJ / anno:</i>

Emissioni in atmosfera

<i>SO₂:</i>	<i>t/anno:</i>
<i>NO_x (espressi come NO₂):</i>	<i>t/anno:</i>
<i>Polveri:</i>	<i>t/anno:</i>

[12] I dati da riportare sono quelli riferiti ad un singolo punto di emissione.

[13] Esclusivamente per i gestori degli impianti costruiti o autorizzati dopo il 1° luglio 1988.

[14] Calcolato come il prodotto tra la quantità di combustibile utilizzato e il potere calorifico netto del combustibile stesso”

14. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte V è soppressa.

15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:



“2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV alogenati ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.”;

b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:

“2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.

2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV alogenati ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.”.

16. All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente punto: “4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.”.

17. All'Allegato III, parte IV, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) nel paragrafo 1 il periodo: “A tal fine i progetti di cui all'articolo 275, comma 8, e le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 275, comma 9, indicano le emissioni bersaglio da rispettare e tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza.” è soppresso.

b) il paragrafo 3 è soppresso.

18. Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente allegato I alla parte quinta-bis:

“Allegato I

Attività che producono biossido di titanio

Parte 1

Valori limite per le emissioni nelle acque

1. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t di biossido di titanio prodotto;

2. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):

a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale;

b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico;

c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza “slag”. In caso di scarico in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) si può applicare un valore limite di 450 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza “slag”.

3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.



Parte 2

Valori limite per le emissioni nell'atmosfera

1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa.
2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti più importanti e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.
3. Biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli aerosol acidi, calcolati come SO₂ equivalente:
 - a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;
 - b) 500 mg/Nm³ come media oraria per gli impianti di concentrazione dell'acido di scarto.
4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro:
 - a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;
 - b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.

Parte 3

Controllo delle emissioni

Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo di:

- a) biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione da impianti di concentrazione degli acidi di scarto in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
- b) cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro;
- c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni e stabilimenti."

CAPO II

(Disposizioni transitorie, finali ed abrogative)

ART. 29

(Disposizioni transitorie)

1. Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo.
2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 luglio 2014.



3. L'autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.
4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Per gli impianti di cui all'articolo 268, comma 1, lettera gg), punto 3), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei valori limite previsti dall'articolo 273, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è assicurata in sede di rinnovo o riesame dell'autorizzazione.

ART. 30

(Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n.166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE)

1. Le autorità competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157, sono:
 - a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un'attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione;
 - b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima località raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualità di rilevazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo.
2. Le comunicazioni annuali di cui all'articolo 14 del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.
3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.157, nei tempi e con le modalità ivi indicate.

ART. 31

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)



1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "delegate dalla regione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico" e dopo le parole: "convocata dalla regione" sono aggiunte le seguenti: "o dal Ministero dello sviluppo economico".

ART. 32

(Modifiche al decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, nella legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al Capo II del Titolo IV della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, successive modificazioni, e' rilasciata dal Magistrato alle acque. Ove tale autorizzazione sia sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Magistrato alle acque esprime le proprie determinazioni nell'ambito della prevista conferenza di servizi".

ART. 33

(Disposizioni finanziarie)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 9, comma 1, lett. a), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 34

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 29-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 35, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;



- c) l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- d) l'articolo 54, comma, 1 lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- e) l'articolo 273, comma 15, lettere l) e m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- f) l'articolo 273, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- g) l'articolo 275, commi 9 e 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- h) il decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2007, n.243;
- i) il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 100;

2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n.133, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2016.

